COLLEZIONE GENERALE DELLE LEGGI COSTITUZIONI EDITTI...

COLLEZIONE GENERALE

DELLE

LEGGI COSTITUZIONI EDITTI PROCLAMI ECC.

PER

GLI STATI ESTENSI

TOMO XXVI.

PARTE UNICA

1847.

MODENA

PER GLI EREDI SOLIANI

TIPOGRAFI REALI.

(N. 1.)

L' INCARICATO
DEL MINISTERO DI BUON GOVERNO
GOVERNATORE
DELLA CITTÀ E PROVINCIA DI MODENA

Notificazione

I gravi inconvenienti, che si hanno a temere dal libero uso della Bambagia, o della Carta fulminante, sia per la loro facile preparazione, ed esplosione, sia per la quasi insensibile differenza, che presentano all'esterno detti oggetti da quelli, che non hanno sofferto alcun processo relativo, richiamano sin d'ora l'attenzione di questo Ministero, e quindi si ordina con Sovrana approvazione quanto segue:

1. Sino a nuova disposizione è proibito l'introdurre nello Stato, di fabbricare, o di vendere la Bambagia, la Carta, od altra analoga materia fulminante.

2. Non potranno li Farmacisti, e li Droghieri, e chiunque altro somministrare scientemente acidi, ed altri preparativi chimici allo scopo che abbiano a servire per render fulminanti gli oggetti suindicati.

3. I contravventori saranno puniti colla multa di Italiane L. 100 ed a seconda delle circostanze anche con pena afflittiva.

Modena dal Palazzo di Governo
il 3 Gennajo 1847

MARCHESE LUIGI DE BUOI

Carlo Franc. Co. Bartolomasi
Segretario

(N. 2.)

IL MINISTRO

DELLE FINANZE

Notificazione

Informata S. A. R. il Clementissimo nostro Sovrano, che si è ora resa frequente l'estrazione dallo Stato delle Castagne e loro Farine, si è degnata di ordinare che venga abrogata la disposizione della Notificazione di questo Ministero del 31 Dicembre 1822 che le svincolò dall'obbligo della Licenza voluta dall'Articolo 22 del Sovrano Editto 15 Maggio 1816 sulle Dogane.

In esecuzione quindi di tale Sovrana determinazione si prescrive che sino a che venga altrimenti disposto, si debba per l'estrazione dallo Stato delle Castagne, e loro Farine domandare la licenza suindicata alla rispettiva Intendenza di Finanza, che si regolerà conforme è prescritto nella predetta disposizione di Legge.

Modena 9 Gennajo 1847

IL CONSIGLIERE DI S. A. R.
INCARICATO DEL MINISTERO DELLE FINANZE
LODOVICO CONTE POPPI

Il Segretario Generale
Lorenzo Dott. Tesini

(N. 3.)

IL GOVERNATORE

DELLA CITTÀ E PROVINCIA DI MODENA

Notificazione

Sua Altezza R. il Clementissimo Sovrano, affine di rendere più numerosa la distribuzione che si eseguisce coi generi del Monte Annonario a pro delle Classi bisognose di questa Provincia, ha ordinato che col giorno 21 corrente si aprano alla concorrenza anche i Depositi delle Farine di Frumento da rilasciarsi esse pure in razioni nei modi prescritti dalla precedente Notificazione 26 Ottobre 1846, ed ai prezzi fissati coi ribassi dalla R. A. S. generosamente promessi, e che emergono dalla seguente

TARIFFA

Razioni di Libbre due	Una.	L. 0, 18
	Due	» 0, 36
	Tre.	» 0, 53
	Quattro . . .	» 0, 71
	Cinque. . . .	» 0, 89
	Sei.	» 1, 06
	Sette.	» 1, 25

Nel mentre è di soddisfazione pel mio Governo il render noto questo nuovo tratto della

Sovrana Beneficenza che viene in aumento degli antecedenti, giacchè contemporaneamente alle distribuzioni delle farine di frumento seguiteranno ad aver luogo quelle già in attività delle farine di frumentone, si previene altresì che onde facilitare ad ognuno cui riguardi il conseguire le razioni che sonogli concesse da apposito Certificato Parrocchiale, si permetterà a quei Comuni, od a quelle Sezioni che trovansi alquanto distanti dai Centri di deposito di levare tutte in una volta le complessive quantità di generi ad essi attribuite, purchè garantiscano in modo soddisfacente il Monte Annonario sul loro valore, e purchè nella distribuzione scrupolosamente si attengano all' osservanza della Notificazione 26 Ottobre 1846 succitata.

Modena dal Palazzo di Governo
il 18 *Gennajo* 1847

MARCHESE LUIGI DE BUOI

Il Segretario di Governo
Giuseppe Saltini

(N. 4.)

NOI FRANCESCO V.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA, ECC. ECC. ECC.

ARCIDUCA D'AUSTRIA D'ESTE, PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

Preso da Noi in matura considerazione lo stato presente del commercio dei grani, Ci siamo convinti che il medesimo richiede che si faccia ora una temporanea modificazione alla legge del 5 Febbrajo 1820: e però ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Il Dazio d'estrazione pel Frumento, Grano Turco e Riso viene determinato in Italiane L. 3 per ogni quintale metrico; e quello pei grani minuti, Legumi, Avena e Spelta in It. L. 2 egualmente per ogni quintale come sopra.

Art. 2. Quelli che tentassero di estrarre clandestinamente dallo Stato qualunque sorta di grani, cadranno nelle pene prescritte dall'Art. 83 dell'Editto 15 Maggio 1816 sulle Dogane.

Il Nostro Consigliere Incaricato del Ministero delle Finanze curerà l'esecuzione del presente Nostro Editto; tale essendo la Sovrana Nostra Mente e Volontà.

Dato in Modena dal Nostro R. Palazzo questo giorno 22 del mese di Gennajo 1847

FRANCESCO

(N. 5.)

IL GOVERNATORE

DELLA CITTÀ E PROVINCIA DI MODENA

Notificazione

All' oggetto di conoscere la rimanenza de' cereali che al presente si trovano in questa Città e Provincia, e nel Frignano, e per quelle provide disposizioni che S. A. R. l' Augusto Regnante ritenesse adottare nelle attuali circostanze, dietro espressa Mente Sovrana si rende noto, che tutti li Commercianti di grani di qualsivoglia classe, li Possidenti o qualunque altro conservi scorte di grani, dovrà entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione della presente, denunziare alle rispettive Comunità, e nelle Sezioni agli Agenti Comunali la precisa quantità, e qualità che possedesse de' seguenti generi, cioè frumento, formentone, riso, fava e fagioli, coll' indicazione de' granai, o locali ove si custodissero.

Allo zelo delle Comunità, che restano incaricate di ritirare altresì le parziali denunzie fatte agli Agenti Comunali, ne rimane affidata la sollecita trasmissione col riassunto delle medesime al Governo: mentre non si dubita punto che ciascuno, a cui spetta, non si presterà colla dovuta sincerità ed esattezza a quanto viene ordinato, anche per non incorrere in quelle disgustose, e severe misure che si sa-

rebbe costretto adottare contro quelli che fossero o non fedeli o renuenti alla prescritta denunzia.

Modena dal Palazzo di Governo
il 25 Gennajo 1847

MARCHESE LUIGI DE BUOI

Il Segretario di Governo
Giuseppe Saltini

(N. 6.)

IL MINISTRO

DI PUBBLICA ECONOMIA ED ISTRUZIONE

Intento sempre il Provvidissimo nostro Sovrano a promuovere il maggior benessere de' fortunati suoi sudditi si è degnato di portare le Paterne sue viste sull' andamento della Vaccinazione in questi Stati, e di prescrivere che tale operazione universalmente ammessa e riconosciuta tanto salutare venga efficacemente animata, estesa e praticata con metodo uniforme in ogni luogo degli Stati stessi sotto la direzione di questo Ministero e mediante la zelante cooperazione dei Sigg. Governatori delle Provincie, dei Sigg. Podestà e Sindaci delle diverse Comuni, e dei M. RR. Parrochi delle ville rispettive.

All' effetto suespresso, e dipendentemente dall' ottenuta approvazione Sovrana è stata quindi instituita una Delegazione di Professori della Facoltà Medica di questa R. Università coll' incarico di sorvegliare la pratica utile e regolare della prefata operazione, di emettere in ogni straordinaria contingenza le opportune istruzioni, e di riassumere poi in fin d'ogni anno i risultamenti dell' operazione medesima per tutta l'estensione di questi Dominj onde rassegnarli al Ministero dal quale colle occorrenti osservazioni verranno sottoposti al Sovrano.

Per l'eseguimento della Vaccinazione è stato inoltre destinato in ogni capo luogo di Governo, e della Delegazione Governativa del Frignano un medico o chirurgo Ispettore, che nelle Provincie di Modena e Reggio ha altresì l'ufficio di Conservatore del fluido vaccino da diramarsi da Modena alle Provincie del Frignano e della Garfagnana, e da Reggio ai Ducati di Massa e Carrara ed alla Lunigiana. Le incombenze di questi Ispettori che sono principalmente dipendenti dai rispettivi Sigg. Governatori; gl' incarichi dei Sigg. Podestà e Sindaci; gli obblighi addossati ai vaccinatori, che per la vaccinazione gratuita sono sempre i medici o chirurghi condotti, e quando questi mancassero sono speciali esercenti delegati dalle autorità Governative, e le avvertenze da aversi dai medesimi; l'utile cooperazione finalmente invocata dai M. RR. Parrochi sono tutti par-

ticolari precisati in apposito Regolamento che sotto la data di questo stesso giorno, e dietro l'ottenuta Sovrana Sanzione, viene pubblicato e diramato a quelli ai quali più singolarmente interessa e che resterà sempre ostensibile a chiunque presso gli uffizj Governativi e Comunali onde non possa allegarsene l'ignoranza, ed abbia d'ora in avanti il suo pieno effetto e vigore.

Intanto però giusta le massime più estesamente spiegate nel prefato Regolamento si rende noto al pubblico quanto segue:

1. La vaccinazione gratuita generale avrà luogo in via ordinaria due volte all'anno cioè in primavera ed in autunno, e straordinariamente in qualsiasi epoca in cui ne fosse riconosciuto il bisogno, e precisamente nei giorni e luoghi che opportunamente verranno notificati ai vaccinandi.

2. Venendo preferito possibilmente per quest' operazione l'innesto da braccio a braccio saranno scelti dei campioni propagatori fra i bambini più robusti, più floridi ed esenti da qualsiasi malattia per estrarre la linfa vaccina ai medesimi precedentemente inoculata, e resta per ciò assegnata una gratificazione di It. L. 3 per ciascheduno che avrà servito all' ufficio di campione oltre un' indennità di viaggio in regola di Centesimi 25 per ogni miglio di andata e di ritorno.

3. È in facoltà dei genitori o tutori di fare inoculare il vaccino ai proprj figli o pupilli

da qualunque medico o chirurgo legalmente abilitato all' esercizio. In questo caso però sarà obbligo del vaccinatore avventuriere al termine d'ogni vaccinazione ordinaria o straordinaria d'informare prontamente per mezzo dell' autorità locale se è lontano dall' Uffizio Provinciale, od anche direttamente se è vicino, l' Ispettore Provinciale affinchè il medesimo conosciuto e verificato l' esito di tale vaccinazione possa tenerne conto, e farne annotazione ne' proprj registri. Nel caso di contravvenzione gl' individui innestati da vaccinatori avventurieri si risguarderanno come non vaccinati, ed i vaccinatori contravventori saranno dalle competenti autorità obbligati a rendere stretto conto di una tale ommissione.

4. Qualora in qualche famiglia si sviluppasse il vajuolo umano è obbligo de' medici curanti di farne immediato rapporto all' Autorità Comunale del luogo che dipendentemente dalle istruzioni del proprio Governo ordinerà le misure coercitive e preservative volute dalla gravezza del caso, avuto altresì riguardo alla circostanza che detta famiglia avesse ommesso di spontaneamente prestarsi alla vaccinazione.

5. I particolari che avessero bisogno di giustificare la vaccinazione sostenuta incominciando dal presente anno in avanti dovranno per quest' oggetto rivolgersi all' Uffizio degl' Ispettori Provinciali rispettivi dai quali verranno gratuitamente estradati i relativi Certificati.

6. Gl' individui non vaccinati non saranno accolti in verun luogo di pubblica educazione od altro pubblico stabilimento, non potranno fruire degl' instituti di pubblica beneficenza, nè aspirare a pubblici impieghi, nè saranno accettati nei diversi corpi militari.

7. Venendo finalmente prescritto che anche gl' Israeliti siano contemplati dalle prefate disposizioni, si dovrà dai medesimi cooperare al relativo effetto mediante i diversi Rappresentanti delle Sezioni in cui sono divisi.

Data in Modena dalla Residenza del Ministero di pubblica Economia questo giorno 17 Febbrajo 1847

G. FORNI

Francesco Riccardi
Segretario Generale

(N. 7.)

NOTIFICAZIONE

IL CONSIGLIERE DI STATO

INCARICATO DEL MINISTERO DELLE FINANZE

Art. 1. Fino a nuova contraria disposizione rimane proibita l' esportazione dallo Stato dei grani di qualunque sorta, e delle loro farine.

Le contravvenzioni al disposto di questo Articolo, oltre la perdita del genere, saranno punite colla multa eguale al doppio valore del genere medesimo, come è prescritto dall'Articolo 83 del Sovrano Editto 15 Maggio 1815 sulle Dogane.

Art. 2. L'ammasso, e circolazione delle granaglie, e loro farine nel Circondario confinante dello Stato sono vincolati alle prescrizioni portate dall'Articolo 44 e seguenti dell' Editto succitato; e le relative contravvenzioni saranno punite a termini dell'Articolo 67 dell' Editto stesso.

Le Intendenze di Finanza in Modena, e Reggio, e la Delegazione in Massa sono incaricate dell'immediata esecuzione delle premesse disposizioni.

Modena 22 Febbrajo 1847

LODOVICO CONTE POPPI

Lorenzo Dott. Tesini
Segretario Generale

(N. 8.)

NOTIFICAZIONE.

IL CONSIGLIERE DI STATO
INCARICATO DEL MINISTERO DELLE FINANZE

Intenta sempre S. A. R. il Clementissimo Nostro Sovrano ad incoraggiare e proteggere

l'industria nazionale a vantaggio degli amatissimi Suoi Sudditi; e volendo quindi a siffatto scopo dare un impulso al maggiore sviluppo della Fabbricazione in questi suoi Dominj dei Drappi di Cotone tanto semplice, che misto ad altri filati, ha perciò ordinato che siano pubblicate le seguenti disposizioni.

Art. 1. Tutte le manifatture di Cotone in Drappi tanto semplici, che spinati, e colorati; come pure quelle di Cotone misto con altri filati di lavorazione nazionale saranno in avvenire contraddistinti con apposito bollo di nazionalità, che verrà alle manifatture stesse applicato dagli Agenti di Finanza, analogamente al disposto dell'Art. 17 del Sovrano Editto 15 Maggio 1816, sulle Dogane, e colle norme che verranno in appresso stabilite, affinchè le sopraddette manifatture possano liberamente circolare nello Stato.

Art. 2. Tutti i Fabbricatori nazionali delle manifatture indicate nel precedente Articolo dovranno entro il corrente mese di Maggio presentare una denuncia all'Intendenza di Finanza della rispettiva Provincia, indicando in essa

1. Il proprio Cognome e Nome, la paternità ed il luogo di stabile domicilio.

2. Il luogo ove è situato il locale della Fabbrica.

3. Il numero de' Telai che vi esiste.

4. Il numero dei Lavoranti, e persone impiegate nella Fabbrica.

Art. 3. Le intendenze di Finanza, raccolte che avranno le predette denuncie, le dovranno rimettere al Ministero.

Art. 4. I Fabbricatori sopraindicati verranno muniti di una speciale licenza che sarà loro rilasciata col mezzo delle Intendenze di Finanza, e nella quale saranno espresse le prescrizioni ed obblighi che dovranno osservare, e le discipline inoltre concernenti l'applicazione del Bollo di nazionalità, di cui all'Articolo 1.; e ciò a maggior comodo, ed intelligenza dei Fabbricatori.

Le Intendenze di Finanza sopra mentovate sono incaricate a curare l'esecuzione delle predette disposizioni.

Modena 1 *Maggio* 1847

LODOVICO CONTE POPPI

Lorenzo Dott. Tesini
Segretario Generale

(N. 9.)

IL CONSIGLIERE DI STATO
GOVERNATORE
DELLA CITTÀ E PROVINCIA DI MODENA

I casi troppo temibili di Idrofobia nei Cani, e l'obbligo che sente il Governo per impe-

dirne le funeste conseguenze hanno determinato il Governo stesso a richiamare nel primitivo suo vigore la Notificazione Governativa 14 Aprile 1837 con quelle modificazioni che sonosi ravvisate proficue allo scopo cui tende: e perciò ha stabilito quanto segue:

1. Entro la metà del p.° v.° mese di Giugno dovranno essere denunziati i Cani che vogliono conservarsi tanto nella Capitale, quanto nelle altre Città e Paesi tutti di questa Provincia, e dell'altra del Frignano, dietro la qual denunzia sarà rilasciata apposita bolla di concessione per poterli ritenere a fronte del pagamento d' Italiane L. 6 per ogni Cane. Conseguentemente rimane di niun effetto per quest'anno l'avviso testè pubblicato dai Giudici alle Vittovaglie e quegli altri pure cui in proposito avessero dato passo le Comunali Autorità.

2. Scorso un anno dall' epoca del rilascio della bolla dovrà rinnovarsi la denunzia, ed il pagamento della Tassa, ove si voglia continuare a tenere Cani, e così sempre d'anno in anno.

3. Tutti i Cani dalla suavvertita epoca in poi dovranno avere un collare in cui sia marcato il Cognome e Nome del Padrone, ed il Numero della Bolla suddetta.

4. Nel Contado sarà permesso di tenere Cani senza pagamento di Tassa limitatamente però ad uno per ogni Casa, ed a condizione che ne sia eseguita la denunzia ai rispettivi

Comunali Uffizj, non che l'annuale rinnovazione giusta il disposto coi §§.[i] 1.° e 2.°, e per detti Cani verrà rilasciata differente Bolla. Ove poi taluno degli abitanti nelle Ville, o dei Coloni volesse tenere più di un Cane, oppure averne altri da Caccia, o di lusso, dovrà, per ogni Cane al di là dell' esente da Tassa, pagare quella superiormente fissata, ed anche rispetto alle loro denunzie osservare le stabilite prescrizioni.

5. Figliando una Cagna, il Padrone resta obbligato di tantosto denunziare i nati e volendoli ritenere dovrà entro il termine di due mesi decorrendi dal giorno della fatta denunzia pagare tante Tasse quanti saranno i nati che vorrà preservare.

6. I Cani che dal giorno 15 Giugno p.° v.° in poi s' introdurranno nelle Città e Paesi senza collare, o con collare mancante degli ordinati contrassegni, verranno immediatamente uccisi e si eseguiranno quelle verifiche che occorreranno per conoscerne la provenienza, e vedere se siavi luogo a constatare contravvenzione alle prefate discipline.

7. I Cani Mastini, ed altri di non comune grandezza non solo dovranno avere il Collare munito dei suriferiti contrassegni, ma dovranno portare una musoliera la quale non si leverà che in tempo di notte nei luoghi ove sono tenuti di guardia.

8. Chiunque in avvenire mancherà alla stabilita denunzia e rispettive rinnovazioni,

non che alle suespresse prescrizioni, incorrerà nella pecuniaria di Italiane L. 10 alle 100., ed in una afflittiva a seconda dei casi e delle circostanze.

9. Le Tasse saranno introitate dalle rispettive Comunità da erogarsi dietro l'assenso del Governo in oggetti di Pubblica Beneficenza come si troverà più opportuno.

10. Le multe devolveranno per una parte a profitto degl' inventori, e per l'altra serviranno a sostenere le spese relative all' esatta osservanza del presente Regolamento.

11. Succedendo il caso di Idrofobia, o di qualche sospetto di Idrofobia in un Cane, o se il medesimo evada dalla Casa del Padrone, dovrà darsene da lui sollecito avviso alla competente Autorità per quelle misure sanitarie o di precauzione che si riconosceranno convenienti ed in difetto di tale avviso, il Padrone sarà punito colla multa o colla prigionia come al §.° 8.°

12. Le Comunali Autorità cureranno che nelle Città, e Paesi stiano sempre esposti pei Cani vasi con acqua pura da cambiarsi ogni giorno davanti le principali Botteghe, e specialmente, in quanto a Modena ed alle altre Città, in quelle dei Pizzicagnoli, Caffettieri, Liquoristi, Fornaj e Calzolaj, e rispetto ai Paesi, in quelle di qualsiasi pubblico Negoziante, sotto comminatoria in caso di trasgressione delle penali stabilite dal §.° 8.°

13. I Veglianti, e le Guardie alle Porte delle Città, i Locandieri ed Albergatori restano obbligati a rendere avvertiti i Forestieri della presente ordinanza affinchè conducano colla catena i loro Cani o li tengano chiusi.

L' Uffizio dei Giudici alle Vittovaglie per Modena e suo Circondario dipendentemente dagli ordini della Comunità, non che li Podestà e Sindaci degli altri luoghi per mezzo degli Agenti Comunali sono incaricati di rilasciare le opportune bolle e di ricevere d'anno in anno le denunzie come ai §§.[i] 1.° e 2.°

Tutti gli Agenti di Polizia e la Forza pubblica restano incaricati, ognuno per la parte che li riguarda a curare la perfetta esecuzione e l'esatto adempimento di questa Notificazione.

Modena dal Palazzo di Governo
il 15 *Maggio* 1847

MARCHESE LUIGI DE BUOI

Il Segretario di Governo
Giuseppe Saltini

(N. 10.)

MINISTERO

DI PUBBLICA ECONOMIA ED ISTRUZIONE

DEPUTAZIONE MINISTERIALE
PER GLI AFFARI
DELLA PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

Sussistendo tuttora in parte quelle cause che hanno impedito nello scorso anno di render generale l'irrigazione del piano massese in sinistra del Fiume Frigido, e dovendosi perchè questo abbia luogo attendere la completa attivazione dei nuovi Edifizj Camerali, il Ministero di P. E. ed Istruzione per non privare intanto codeste campagne di un benefizio che nell' attuale stagione non piovosa va a farsi importantissimo, ha determinato con ossequiata sua Ordinanza del 31 Maggio p. p. N. 2305 che si proceda innanzi per qualche tempo ancora nel sistema provvisorio della scorsa Estate, della quale determinazione si dà avviso ai Possidenti massesi interessati, e si pubblicano per l' irrigazione che avrà luogo in quest' anno le seguenti norme e discipline dallo stesso approvate.

1. È delegato a regolare la distribuziono delle acque per l' irrigazione di quella parte del piano massese che potrà goderne nell' attuale stagione estiva il Sig. Ing. Montanari.

2. Quelli che vorranno ottener l' acqua per l' irrigazione si presenteranno all' Uffizio di questa Deputazione Ministeriale per denunziare il terreno che intendono d' irrigare ed il numero delle ore d' acqua di cui abbisognano per ogni bocca, e ne eseguiranno il pagamento in ragione di cent. 60 per ogni ora nelle mani dell' aggiunto Sig. Carlo Giorgieri a ciò delegato, che rilascierà ad essi la bolla di ricevuta staccata da apposito bollario a madre e figlia.

3. Muniti di questa bolla si presenteranno i Denunzianti all' Uffizio del Sig. Ingeg. delegato all' irrigazione, il quale da altro bollario staccherà la bolla di concessione dell' acqua, indicandone la quantità, l' ora in cui devono riceverla, e la bocca da cui deve derivare, come pure l' ubicazione, l' estensione ed i numeri di Mappa dei terreni da irrigarsi.

4. La domanda dell' acqua dev' essere fatta tre giorni prima di quello in cui vuolsi irrigare.

5. La bolla di concessione dell' acqua dovrà poi essere presentata dal Proprietario, che l' avrà ottenuta nel giorno ed ora fissata, all' Impiegato incaricato della distribuzione, dal quale gli sarà consegnata e misurata alla bocca da cui dovrà derivare.

6. Nel caso di pioggia continuata per alcune ore rimane sospesa l' irrigazione, e quelli che l' hanno pagata possono, o servirsene nelle stesse ore nelle quali dovevano riceverla, o cambiando ora e giorno avranno tempo otto

giorni ad ottenerla, ma sono obbligati a farne nuova denunzia al Sig. Ing. Delegato tre giorni prima di quello in cui desiderano esser rimessi nel loro diritto. Se poi entro otto giorni non abbisogneranno dell' acqua, perderanno ogni diritto; ma verrà loro restituita la metà della tassa pagata.

7. Nei casi di contestazione e di occorrente verificazione per l' acqua erogata dalle diverse bocche, dovranno i Proprietarj dirigersi al detto Sig. Ing. delegato, al quale si porterà in persona sul luogo o vi manderà un Impiegato suo dipendente per poi provvedere come di ragione.

8. Chiunque danneggierà il Canale irrigatorio, i manufatti, i canali dispensatori, od i solchi d' irrigazione, o deriverà indebitamente dell' acqua dai detti canali, o in qualunque altro modo arrecherà danno all' Amministrazione, od ai Particolari disturbando il regolare andamento dell' irrigazione incorrrerà nella multa di L. 5, oo, oltre il rifacimento dei danni, da ripetersi in via esecutiva.

9. E chi ardisce opporsi o far resistenza agli Incaricati della distribuzione delle acque d' irrigazione in ciò che riguarda le loro incumbenze incorrerà nelle pene comminate dalle leggi nei casi di disprezzato precetto o di resistenza alla forza pubblica.

10. Per gli effetti dell' irrigazione tutti i Proprietarj ed Amministrazioni che possono goderne saranno considerati in condizioni asso-

lutamente eguali, niun' altra distinzione ammettendosi che quella proporzionale di superficie posseduta ed irrigabile.

Modena il 3 *Giugno* 1847

IL DEPUTATO
GAETANO GALLI

(N. 11.)

NOTIFICAZIONE.

IL CONSIGLIERE DI STATO
INCARICATO DEL MINISTERO DELLE FINANZE

Sua Altezza Reale il graziosissimo nostro Sovrano, considerando che a motivo di depositi di Cereali che si hanno nello Stato, anche per gli acquisti fatti all'Estero a spese del Regio Erario, e che per lo approssimarsi del nuovo raccolto delle biade vanno cessando le cause, e le circostanze speciali che mossero le temporarie disposizioni colle quali fu dapprima aumentato il dazio d'uscita, e poscia proibita la libera circolazione e l'estrazione delle granaglie, è venuta nella clemente determinazione di liberare il Commercio dei grani da qualsiasi vincolo abrogando le precitate disposizioni, ed ordinando contestualmente a questo Ministero di dare pronta esecuzione a tale Sovrano Suo volere.

In adempimento pertanto di ciò si deduce a pubblica notizia che viene ripristinato nel pieno suo vigore il disposto del Sovrano Editto 5 Febbrajo 1820; e che il dazio delle granaglie torna ad essere ridotto al semplice dazio di segno di Centesimi 10 per quintale tanto per l'entrata, che per l'uscita come fu prefinito nella Tariffa sanzionata coll'articolo 1.° del sullodato Editto.

Le Intendenze di Finanza in Modena, e Reggio, e la Delegazione di Finanza in Massa sono rispettivamente incaricate a curare l'esecuzione delle premesse disposizioni.

Modena 4 Giugno 1847

LODOVICO CONTE POPPI

Lorenzo Dott. Tesini
Segretario Generale

(N. 12.)

NOI FRANCESCO V.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA ECC. ECC. ECC.
ARCIDUCA D'AUSTRIA D'ESTE, PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

All'oggetto di viemeglio ottenere lo scopo prefisso colle vigenti Leggi, e singolarmente col Nostro Editto 17 Dicembre 1846, della con-

servazione e prosperità dei Boschi, anche Comunali, e dei Privati nello Stato;

E volendo pur secondare la domanda fattaci dalla Delegazione Governativa del Frignano per alcuna di quelle Comuni, di valersi cioè degli Impiegati ai boschi di ragione Camerale, onde avere senza aggravio di spesa quella efficace, e ben regolata cooperazione che in vano potrebbe attendersi da persone meno esperte, e spesse volte applicate a più di un Uffizio;

In soggiunta, ed a parziale modificazione del citato Nostro Editto 17 Dicembre 1846, ed a vantaggio non solo delle suddette, ma di tutte le Comuni, disponiamo quanto segue:

1. I Sotto Ispettori ai Boschi Camerali per se stessi, o coll'opera dei rispettivi Guardaboschi, si presteranno in servigio ancora delle Comuni per ciò che riguarda l'ispezione dei Boschi di loro proprietà, e la sorveglianza a quelli dei privati.

2. Non sarà più facoltativo delle Comuni il valersi di altri Ispettori, o sotto Ispettori fuori dei Camerali, restando in questa parte riformati gli Articoli 24 e 28 del citato Editto; ed anzi dovranno da questi ultimi dipendere anche i Guardaboschi Comunali.

3. Le disposizioni contenute nel Titolo I., in quanto riguardano i Boschi Comunali, e dei Privati, e quelle portate dal Titolo III., sempre dell'Editto 17 Dicembre ultimo p°., sono per la loro esecuzione affidate alla sorveglianza dei Sotto Ispettori Camerali. E così in occasione

di tagli, anche a solo titolo di diradare, o di dissodamenti nei Boschi, sì Comunali, che dei Privati, dovranno essere interpellati, e dovranno in ogni caso portarsi sopra luogo in concorso di alcun membro del Comune, ed ivi redigersi processo verbale sulla misura, e sulle condizioni del taglio che sia concesso di fare, da conservarsene una copia presso la Comune, ed altra presso l'Ispettorato.

4. Accadendo che nei predetti Boschi venga fatto alcun taglio, o dissodamento arbitrario, e contro il voto del Sotto Ispettore, o si manchi alle regole stabilite per i pascoli, ed a quant'altro è prescritto a tutela dei Boschi, dovrà esso Sotto Ispettore farne subito rapporto col mezzo dell'Ispettore Provinciale, non tanto al Governo da cui dipendono le Comuni, giusta anche il prescritto all'Art. 29 dell'Editto 17 Dicembre 1846., quant'anche alla Generale Intendenza Camerale, cui trovasi direttamente soggetto.

5. In tal caso, come in qualunque altro di controversia fra le Comuni ed i Sotto Ispettori, saranno dal Dicastero Camerale destinate due persone fornite delle cognizioni necessarie, e queste in concorso di altre due delegate dal Comune interessato, si recheranno sopra luogo coll'Ispettore Provinciale che, istituito regolare processo, dovrà giudicare della verità del ricorso. Ove l'Ispettore Provinciale giudichi che l'una o l'altra parte abbia torto, la soccombente dovrà sostenere per intero le spese vive di

viaggio,e di una diaria ai membri della Commissione, a seconda delle regole più precise che verranno fissate; salvo alla parte medesima di poter agire in giudizio, giusta il disposto all'Art. 33 del ripetuto Editto 17 Dicembre ultimo scorso, e salvo altresì l'effetto delle comminatorie in questo stabilite, ed applicabili secondo i casi.

Ci lusinghiamo che con tali modificazioni si possano allontanare i disordini che tuttora sussistono, specialmente nel taglio dei Boschi, come abbiamo verificato in occasione dell'ultima Nostra permanenza nella Montagna, e conservare i medesimi, e renderli di una costante utilità a vantaggio dei Paesi, e dell'intero Stato; unica vista delle nostre cure.

Dato in Modena dal Nostro Ducal Palazzo questo giorno 5 *Luglio* 1847

FRANCESCO

Dott. Carlo Parisi
Segretario di Gabinetto

(N. 13.)

NOI FRANCESCO V.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA MASSA, CARRARA ECC. ECC. ECC.
ARCIDUCA D'AUSTRIA D'ESTE, PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

Conosciuta avendo la convenienza di variare il dazio d'introduzione nei Nostri Stati sopra alcune merci, onde meglio proporzionarlo alla qualità delle medesime, all'intrinseco loro valore, ed all'uso a cui servono; e volendo poi nello stesso tempo diminuire pel corrente anno il dazio d'estrazione dai Nostri Stati medesimi della Canapa greggia e sue dipendenze, ed accordare altresì, in conformità di quanto fu disposto coll'articolo XIV dell'Editto 15 Maggio 1816 per le merci provenienti dalla Toscana per la via di Serrabassa, una facilitazione per quelle merci che entreranno nei Nostri Stati dagli Scali Marittimi d'Avenza e di S. Giuseppe, affine di maggiormente animare anche nel territorio di Massa Carrara il commercio a vantaggio degli onesti Negozianti e di ogni classe di industriosi:

Sopra Rapporto del Nostro Consigliere di Stato Incaricato del Ministero delle Finanze

Abbiamo Decretato, e Decretiamo

1. Dal 1. Agosto prossimo venturo in avanti le merci, e manifatture Estere indicate nel sottoposto Prospetto A pagheranno rispettivamente il dazio d'introduzione ivi determinato,

e la Canapa greggia e sue dipendenze pagheranno rispettivamente pel corrente anno il dazio d'estrazione precisato nell'altro Prospetto B.

2. Dalla sopraindicata epoca in poi tutte le mercanzie, qualunque ne sia la provenienza e la destinazione che entreranno nei Nostri Stati dagli Scali Marittimi di S. Giuseppe ed Avenza godranno il ribasso del dieci per cento sul rispettivo dazio di transito o d'introduzione. Tale ribasso lo godranno pure per uniformità di massima e di principio le mercanzie qualunque, che dalla suddetta epoca del 1 Agosto in avanti entreranno egualmente nei Nostri Stati per la grande Strada di comunicazione colla Toscana, e che mette alla Ricettoria di Serrabassa, rimanendo così abrogato il disposto della prima parte dell'Articolo II dell'Editto 5 Dicembre 1845.

3. Le merci soggette a bollo, che giusta il disposto del precedente Art. II verranno introdotte nei Nostri Stati tanto dagli Scali Marittimi, quanto dalla Ricettoria di Serrabassa sopra indicati, e che saranno dirette con regolare Manifesto d'accompagnamento alle Dogane Centrali de' Nostri Stati, ove esistono Magazzini particolari, potranno dal 1 Agosto suddetto in poi essere ammesse nei Magazzini medesimi; rimanendo così abolito il disposto della seconda parte del succitato Articolo II del predetto Editto 5 Dicembre 1845, e successive analoghe disposizioni, le qnali proseguiranno solamente ad aver vigore rapporto alle merci, che alle

suindicata epoca del 1 Agosto venturo si troveranno in rimanenza nei Magazzini particolari delle Dogane Centrali di Modena e Reggio.

PROSPETTI

delle merci e manifatture contemplate dall'articolo 1.°
del presente Editto

	Lire.	Cent.
A		
Avorio in opere smassate ed in opere abbozzate . . . . per libbra L.	1	50
Detto in pettini semplici. . . . . «	2	50
Bottoni di metallo, verniciato, dorato, argentato, di madre perla, d'acciajo, di pastiglie, di porcellana, e simili semplici, ossia senza ornamenti d'oro, e d'argento . . . . «	2	—
Detti ornati d'oro, e d'argento ed anche d'argento dorato . . . . «	3	50
Detti di metallo semplice, di legno verniciato, d'osso, di vetro, o d'altra materia non nominata ordinaria. . . . . «	1	—
Coperte, ossiano, panni da letto di cotone di qualità ordinaria e senza alcun ornamento, frangia ec. «	1	—
Cappelli coperti di drappo qualunque di lana fina o mezzo fina anche mista a cotone . per uno «	1	—
Detti coperti di drappo di cotone. . . . . . «	—	50
Tessuti di tutto filosello, e drappi di cotone, lana, lino, canapa misti con parte anche piccola di seta, di bavella o filosello . . . . per libbra «	4	—
Tola in lavori verniciati . . . . «	—	60
Ventagli ordinarj con stecche di legno ordinario . . . . per dozzena «	—	36
Detti mezzo fini con stecche d'osso, d'ebano, di noce d'India, di cedro, ed altri legni consimili. «	1	20
B		
Canapa greggia o macerata o battuta . per quintale L.	1	50
Detta graffiata e spinata . . . . «	1	—
Detta in gargiolo . . . . «	—	66
Detta o stoppa di Canapa filata greggia . . . «	1	—
Detta imbiancata filata . . . . «	—	50
Detta filata e tinta. . . . . «	—	25

Il Nostro Consigliere di Stato Incaricato del Ministero delle Finanze darà le disposizioni opportune per l' esecuzione del presente Nostro Editto.

Dato in Venezia questo giorno 9 Luglio 1847

FRANCESCO

Dott. Carlo Parisi
Segretario di Gabinetto

(N. 14.)

IL MINISTRO

DEGLI AFFARI ESTERI

Notificazione

Sua Altezza Reale l'Arciduca Duca di Modena Nostro Augusto Sovrano, e Sua Maestà l'Arciduchessa Duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla sono venuti nell'accordo di aggiugnere alla vigente convenzione del 20 Maggio 1817 riguardante la consegnazione dei rei, e dei disertori quelle stesse stipulazioni che intorno ai Coscritti furono convenute nel Concordato in vigore fra li Stati Estensi, e quelli di Sua Maestà Sarda.

Mediante pertanto il cambio di Ministeriali Dichiarazioni soscritte il 20 Luglio p.° p.° è stato convenuto quanto segue:

« Tutte le disposizioni contenute nella Con-
« venzione del 20 Maggio 1817 vigente fra
« Parma e Modena relativamente ai rei, ed ai
« disertori, sono comuni anche ai Giovani com-
« presi nella Leva militare, i quali per sot-
« trarvisi si rifugiassero dagli Stati dell'una,
« in quelli dell'altra parte contraente; ma per
« un giusto reciproco riguardo particolare ai
« due Governi si conviene che i detti giovani
« consegnati non vengano sottoposti a veruna
« pena afflittiva. »

Il suddetto accordo comincierà ad essere in osservanza col primo giorno di Gennajo p.° v.° anno 1848, e dovrà riguardarsi come parte integrante della sovraccennata Convenzione 20 Maggio 1817.

D'ordine della prelodata Altezza Sua Reale si pubblica un tale accordo per regola di chiunque possa avervi interesse, e per l' esatto adempimento del medesimo per parte di chi spetta.

Modena 1 *Ottobre* 1847

GIUSEPPE MARCHESE MOLZA

Avvocato LUIGI SOLIERI
Segretario

(N. 15.)

NOI FRANCESCO V.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA ECC. ECC. ECC.

ARCIDUCA D'AUSTRIA D'ESTE, PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

Anticipato per circostanze politiche il momento in cui, in forza dei Trattati, i Paesi, e Distretti di Fivizzano, Albiano, Calice, Ricò, Terrarossa, Montignoso, Minucciano, Gallicano, non che il Lago di Porta col convenuto margine, e la parte del Distretto di Barga, che versa nell'attuale territorio Modenese debbono essere riuniti ai Nostri Dominj, ed il Distretto di Castiglione rimanere definitivamente incorporato ai medesimi, abbiamo nominato dei Commissarj straordinarj a prenderne in Nome Nostro formale possesso, sistemarvi gli oggetti Governativi, e a darvi dipendentemente dai Nostri Ordini le disposizioni che si ravviseranno convenienti al miglior andamento degli Affari, ed alla pubblica e privata prosperità di quelle Popolazioni, le quali è Nostra intenzione di rendere partecipi delle stesse Nostre Paterne cure, e di quella benevolenza che abbiamo per gli altri Nostri Sudditi.

Intanto qual disposizione preliminare decretiamo quanto segue:

1. Abbiamo nominati a Nostri Commissarj straordinarj

Pel possesso, e la cessione dei diversi Distretti in Lunigiana

L'Assessore legale al Nostro Governo residente in Massa

Dott. Carlo Galeotti;

Pel possesso del Distretto di Montignoso, e del Lago di Porta

L'Aggiunto di Consulta al Nostro Governo residente in Massa

Dott. Raffaello Raffaelli;

Dei Distretti fin ora Lucchesi in Garfagnana

Il Consultore al Nostro Governo della Provincia di Garfagnana

Capitano e Dott. Girolamo Azzi;

Della parte del Distretto di Barga sul versante settentrionale d'Apennino

Il Delegato Governativo nella Provincia del Frignano

Avv. Giovanni Battista Barberi.

2. Tutti i Paesi già Lucchesi che vengono incorporati allo Stato Estense, tranne Montignoso, restano aggregati al Governo di Garfagnana.

3. I Paesi già Toscani, tranne il notato all' Articolo seguente, ed il Territorio di Montignoso restano aggregati al Governo di Massa.

4. Il Territorio già appartenente al Vicariato di Barga nel versante settentrionale dell'Apennino viene aggregato alla Provincia del Frignano, e precisamente al Comune di Pievepelago.

5. Confermiamo provvisoriamente le Autorità Municipali nei Paesi che vengono aggregati al Nostro Stato avendo già provveduto alla nomina delle Autorità giudiziarie pei medesimi.

6. Egualmente prescriviamo che in via interinale, e sinchè i Nostri Commissarj straordinarj Ci avranno fatto rapporto, restino in vigore le Leggi Civili, Criminali, ed i Regolamenti Amministrativi stati finora osservati.

7. Vogliamo però che sia pubblicato il Codice di Leggi e Costituzioni promulgato nell' anno 1771, e conosciuto sotto il nome di Codice Estense insieme colle successive Aggiunte = Dichiarazioni, e Modificazioni, la Collezione delle Leggi, e le Tasse Giudiziarie = Questa pubblicazione si farà con depositarne e renderne ostensibile a chiunque un esemplare rispettivamente nelle Cancellerie delle Giudicature, e nella Residenza delle Amministrazioni Comunali attualmente ivi esistenti affigendo nei soliti luoghi un Avviso, che notifichi esser seguito tale Deposito.

Non ostante la seguita pubblicazione del Codice, Collezione delle Leggi, e Tasse, non avranno li medesimi forza di legge, se non cominciando dall'epoca che verrà ulteriormente stabilita.

Lo scopo dei suddetti Trattati essendo quello di migliorare, semplificandola, la sì intralciata confinazione, e di procurare così un maggior bene materiale ai Popoli, e facilitare l'Azione

Governativa abbiamo ferma lusinga che Voi novelli Sudditi Nostri vi sottometterete di buon grado a tale cambiamento di dominio, e che vi adatterete docilmente al Nostro, mentre Noi cercheremo a governarvi giustamente, ed a procurarvi tutti quei veri vantaggi che non turbano nè l' Ordine pubblico nè la tranquillità dei privati.

Abitanti di Villafranca, Treschietto, Mulazzo, e Castevoli, i vostri Territorj in forza dei Trattati cessano di far parte dei Dominj Estensi, e passano ad altra Sovranità. Nell'annunziarvelo, e nello sciogliervi da ogni vincolo di sudditanza verso la Nostra Persona vi assicuriamo essere per Noi nel sacrificio che Ci costa lo staccarci da voi una consolazione di potervi raccomandare al nuovo vostro Sovrano, a cui vi esortiamo ad essere fedeli ed ubbidienti, come lo foste sinora a Noi, ed a meritarvi così anche per parte di esso quella benevolenza, colla quale Noi vi abbiamo ognora riguardati.

Dato in Modena questo giorno 9 Ottobre 1847

FRANCESCO

Dott. Carlo Parisi
Segretario di Gabinetto

(N. 16.)

IL CONSIGLIERE INTIMO DI S. A. R.

PER GLI AFFARI

DI GIUSTIZIA E DI GRAZIA,

PRESIDENTE DEL SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

I Distretti della Toscana, e del Ducato di Lucca, ceduti a S. A. R. l'Augusto Nostro Sovrano in forza dei Trattati seguiti fra i rispettivi Governi, vengono giusta la Mente della stessa R. A. S. ripartiti, e sottoposti come segue, alle Autorità Giudiziarie dello Stato:

1. Nel Ducato di Massa si aggiungono al Circondario del Tribunale di prima istanza il Distretto di Montignoso, ed il Lago di Porta col suo margine.

2. Nella Garfagnana la Giusdicenza di Trassilico è trasportata a Gallicano, e conterrà nel proprio Circondario l'attuale di lei Distretto e quello di Gallicano medesimo, tranne la parte, che ne fu divisa finora dalli Territorj Estense, e Toscano, e la quale viene unita alla Giusdicenza di Castelnovo.

Il Distretto di Castiglione rimane definitivamente sotto la predetta Giusdicenza di Castelnovo.

Vi sarà una Vicegerenza in Minucciano, soggetta alla Giusdicenza di Camporgiano.

3. Nella Lunigiana viene in Fivizzano instituita una Giusdicenza, la di cui giurisdizione si estende a tutto il di lui territorio.

La Giusdicenza di Tresana è trasferita a Calice, e comprenderà oltre il proprio Distretto quelli di Calice stesso, di Rocchetta, Ricò, e Podenzana.

Albiano, e Terrarossa vengono uniti alla Giusdicenza di Aulla.

4. Nel Frignano resta alla Vicegerenza di Pievepelago, e quindi alla Giusdicenza di Pavullo, aggregata la parte del Territorio di Barga, che si comprende nel versante settentrionale dell'Apennino.

I Distretti di nuova aggregazione col Tribunale di prima istanza, e colla Giusdicenza, a cui appartengono come sopra, dipenderanno rispettivamente dal Tribunale di Appello in Massa, e dai Tribunali di Giustizia residenti in Modena, e Reggio, a norma delle vigenti Leggi.

Sono nominati a Giusdicente di Fivizzano il Dott. Giuseppe Pellegrini, ed a Vicegerente di Minucciano il Dott. Aureliano Selmi.

Modena 13 *Ottobre* 1847

SCOZIA

Dott. Lodovico Bellei
Cancelliere

(N. 17)

R. D. INTENDENZA DI FINANZA

DELLE PROVINCIE DI MODENA, E GARFAGNANA

Avviso

Dopo che per incoraggiare e proteggere la Fabbricazione Nazionale dei Drappi di cotone tanto semplici che misti ad altri filati, è stata prescritta, giusta il disposto della Notificazione emanata dal R. Ministero delle Finanze sotto la data del 1 Maggio p.° p.,° l'applicazione di apposito bollo di nazionalità alle manifatture nazionali di cotone in Drappi tanto semplici, che spinati, e colorati, come pure a quelle di cotone misto con altri filati; S. E. il Sig. Consigliere di Stato Incaricato del predetto R. Ministero delle Finanze con ossequiata sua Ordinanza delli 15 corrente Mese N.° 7336 ha prescritto che vengano eziandio contraddistinte col bollo sopraindicato tutte le manifatture nazionali della sovraespressa qualità che trovansi in rimanenza presso i diversi Fabbricatori, e Negozianti, o Rivenditori, di questa Provincia, e di quella della Garfagnana.

Coerentemente pertanto alla prelodata Ordinanza dell'E. S. si diffidano tutti indistintamente i Fabbricatori, e Negozianti, o Rivenditori delle prenominate Manifatture ad insinuare agli Atti di questa Intendenza, entro, e per tutto l'andante mese di Ottobre, una fedele

denunzia delle Manifatture stesse presso loro esistenti, dichiarandosi che dai Negozianti, o Rivenditori si dovrà, in comprova della Nazionalità di esse Manifatture, corredare le denunzie stesse con Certificato di nazionalità, al seguito di che saranno poi munite del bollo nazionale giusta la massima adottata.

Si avvertono da ultimo tanto i Fabbricatori, come i Negozianti, o Rivenditori surriferiti, che le Manifatture della espressa qualità che non venissero denunziate entro il termine prefisso, cadranno in commesso, e i detentori verranno assoggettati alla penale portata dall' Articolo 68 della Legge Doganale 15 Maggio 1816, nella quale incorreranno pure le summentovate Manifatture, che in avvenire fossero trovate in circolazione senza il bollo nazionale, in difetto del quale saranno considerate come merci estere non bollate.

Modena li 16 *Ottobre* 1847

L' INTENDENTE

CASLINI

Azzolini Dott. Paolo
Vice-Segretario

(N. 18.)

IL COMMESSARIO STRAORDINARIO
INCARICATO DI PRENDER POSSESSO
DEI DISTRETTI DI GALLICANO E MINUCCIANO
IN NOME DI S. A. R. FRANCESCO V.
DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA,
CARRARA ECC. ARCIDUCA D'AUSTRIA D'ESTE,
PRINCIPE REALE DI UNGHERIA E BOEMIA

AVVISO

Datosi anticipatamente luogo all'aggregazione dei Distretti di Gallicano e Minucciano ai Dominj Estensi in forza di Trattati stabiliti fra i rispettivi Governi, deduco a pubblica notizia, che in esecuzione dell'incarico di cui si è degnata onorarmi S. A. R. l'Augusto mio SOVRANO, è stato da me oggi preso il formale possesso del primo di detti Distretti in Nome della lodata R. A. S.; e che però un deposito delle Leggi Estensi da attivarsi nel medesimo a termini dell' Articolo settimo del Sovrano Editto 9 corrente si troverà presso l' Uffizio della Giusdicenza, e un altro presso l'Uffizio Comunale, avvertendo poi che quanto alla Legge 1 Giugno 1818 sulla Carta bollata s' intende posta in vigore, e deve osservarsi pienamente sino dall' attuale momento.

In questa onorevole occasione mi gode l' animo nel potere annunziarvi, o buoni Abitanti del Distretto di Gallicano, che andrete ben lieti e contenti del soave Regime, sotto

del quale siete chiamati a partecipare di quei dolci frutti che formarono e formano la felicità degli altri Sudditi Estensi; certo io d' altronde, che voi non mancherete ai sacri vostri doveri, e che vorrete portarvi da riconoscenti figli e devoti sudditi verso Chi vi sarà più amoroso Padre, che Sovrano.

Gallicano 22 Ottobre 1847

GIROLAMO AZZI

Gio. Domenico Giovannoli
Cancelliere

(N. 19.)

IL COMMESSARIO STRAORDINARIO
INCARICATO DI PRENDER POSSESSO
DEI DISTRETTI DI GALLICANO E MINUCCIANO
IN NOME DI S. A. R. FRANCESCO V.
DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA ECC. ARCIDUCA D' AUSTRIA D' ESTE, PRINCIPE REALE DI UNGHERIA E BOEMIA

Avviso

Datosi anticipatamente luogo all' aggregazione dei Distretti di Gallicano e Minucciano ai Dominj Estensi in forza di Trattati stabiliti fra i rispettivi Governi, deduco a pubblica notizia, che in esecuzione dell' incarico di

cui si è degnata onorarmi S. A. R. l' Augusto mio SOVRANO, è stato da me oggi preso il formale possesso di detto Distretto di Minucciano in Nome della lodata R. A. S.; e che però un deposito delle Leggi Estensi da attivarsi nel medesimo a termini dell' Articolo settimo del Sovrano Editto 9 corrente si troverà presso l' Uffizio della Vicegerenza, e un altro presso l' Uffizio Comunale, avvertendo poi che quanto alla Legge 1 Giugno 1818 sulla Carta bollata s' intende posta in vigore, e deve osservarsi pienamente sino dall' attuale momento.

In questa onorevole occasione mi gode l' animo nel potere annunziare anche a Voi, o buoni Abitanti del Distretto di Minucciano, che andrete ben lieti e contenti del soave Regime, sotto del quale siete chiamati a partecipare di quei dolci frutti che formarono e formano la felicità degli altri Sudditi Estensi; certo io d' altronde, che voi non mancherete ai sacri vostri doveri e che vorrete portarvi da riconoscenti figli e devoti sudditi verso Chi vi sarà più amoroso Padre, che Sovrano.

Minucciano 24 *Ottobre* 1847

GIROLAMO AZZI

Gio. Domenico Giovannoli
Cancelliere

(N. 20.)

DELEGAZIONE DI FINANZA

IN MASSA

Notificazione

Al seguito dell'avvenuta reversione del Paese e Distretto di Montignoso a questi Stati, S. A. R. il Clementissimo Nostro Sovrano volendo che quei nuovi Suoi Sudditi abbiano a godere dei vantaggi che provengono da libere e più estese comunicazioni col rimanente degli Estensi Dominj, si è degnata di ordinare al Ministero delle Finanze, che sia tolta la linea di demarcazione fra li due Territorj di Massa, e di Montignoso, e debba essere attivato in quest'ultimo il sistema Doganale con tutte quelle Leggi, e Regolamenti che ne prefiggono le norme, non che le altre Disposizioni tutte che regolano l'Amministrazione delle RR. Privative:

Quindi è che in conformità degli ordini superiori deducesi a pubblica notizia quanto segue, cioè:

I. Da questo giorno viene tolta in fatto la Linea di demarcazione fra questi Stati ed il Territorio di Montignoso, e viene stabilita presso di Porta una Ricettoria per le debite professioni ed operazioni daziarie mentre altri due consimili Uffizj saranno al più presto atti-

vati a Cinquale ed a Palatina per comodo del commercio marittimo o delle relazioni fra li diversi paesi delle montagne di Massa e di Montignoso, essendo chiamate in esso Territorio in vigore la Legge organica e le Tariffe Doganali Estensi non che il Regolamento di procedura sul modo di conoscere e giudicare le Contravvenzioni già pubblicati sotto il 15 Maggio 1816 con tutte quelle Aggiunte e modificazioni alle stesse Leggi, che in seguito furono emesse, e che formano in oggi la base e le regole, cui vanno soggette l'Entrata, l'Uscita, il Transito, e la Circolazione delle merci per questo Ducato di Massa, e Carrara, non che pel resto degli Stati Estensi.

II. Sono egualmente estese nel Territorio suddetto tutte le Leggi, e prescrizioni che regolano le RR. Privative del Sale, dei Tabacchi, delle Polveri, della Carta Bollata, Carte da giuoco, e del Lotto, e ciò in conformità, e nel modo stesso col quale vennero poste in attività in questi Stati di Massa e Carrara col mezzo del Sovrano Editto 2 Dicembre 1835 e con quelle modificazioni in appresso avvenute, massime per la vendita del Sale, e dei Tabacchi.

III. Per l'esazione dei diritti di patenti Sanitarie, e di ancoraggio dovrà essere osservato l'Editto Sovrano 7 Dicembre 1816 in vigore nelle Spiaggie di Massa, e di Avenza.

IV. All'uffizio del Registro, ed Ipoteche, che ora esige in Massa le Tasse sulle Succes-

sioni, e sui Contratti, non che quelle relative alle iscrizioni ipotecarie dovranno essere presentati tutti gli Atti, e Denunzie entro i termini prescritti, ed a tenore delle Disposizioni contenute nella Notificazione Ministeriale 27 Febbrajo 1815; e Sovrano Editto 7 Dicembre 1816.

V. Finalmente dovendo avere piena esecuzione il suindicato Editto 15 Maggio 1816., vuolsi che tutti i Negozianti, Depositarj, e Venditori all'ingrosso e al minuto di merci estere soggette o non soggette a bollo, ed esistenti nel suddetto Paese, e Territorio di Montignoso, debbano entro il giorno dodici del corrente mese di Novembre denunziare ed avere denunziato in iscritto le predette merci di rimanenza esistenti nei rispettivi loro Magazzini, Fondachi, Botteghe, e Depositi, ad effetto di potere devenire all'applicazione di un *bollo gratuito* per tutte quelle merci e manifatture soggette al bollo, e regolarizzare la esistenza di quelle non sottoposte al bollo.

Le denunzie dovranno descrivere la quantità e qualità di ciascuna merce, ed il luogo di loro esistenza come sopra, e saranno presentate in triplice copia all'Uffizio della Delegazione in Massa.

VI. E perchè nessuno possa allegare ignoranza delle Leggi, che col presente Editto vengono estese al Paese e Territorio di Montignoso, previensi chiunque che presso l'Uffizio Comunale di esso è stata depositata la Colle-

zione generale di tutte le Leggi, Costituzioni, Editti ec., e che rimane ostensibile a chicchessia nel predetto Uffizio, e nella Dogana di Massa, e Ricettorie.

*Data in Massa Ducale
questo dì 4 Novembre 1847*

IL DELEGATO
PIETRO CONTE GUERRA

G. B. VACCÀ Segretario

(N. 21.)

IL CONSIGLIERE DI STATO
INCARICATO
DEL MINISTERO DI BUON GOVERNO
GOVERNATORE DELLA CITTÀ E PROVINCIA
DI MODENA

NOTIFICAZIONE

Instruito del movimento in cui sono per molte Città d'Italia Soggetti di ogni Classe, i quali sotto diversi pretesti anche innocenti e lodevoli, non ad altro intendono che ad eccitare attruppamenti e disordini nelle Popolazioni, delle quali poi abusano per i loro perfidi fini, si avverte il Pubblico, che ogni Attruppamento è severamente proibito, e che

ove questo si effettuasse in qualsiasi parte degli Estensi Dominii, la Truppa ridotta a far uso delle Armi, non potrà distinguere dai Malvagi e Colpevoli quelli che potessero esservi confusi per mero impulso di Curiosità.

Dal Palazzo del Ministero di Buon Governo
8 *Novembre* 1847

MARCHESE LUIGI DE BUOI

Bartolomasi Co. Carlo Francesco
Segretario

(N. 22.)

AVVISO

Informata S. A. R. degli inconvenienti che deriverebbero dallo stato attuale di cose se non si provvedesse tantosto con una misura stabile all'importantissimo oggetto delle Iscrizioni Ipotecarie che relativamente ai Paesi e terre componenti il già Vicariato di Fivizzano si prendevano nell'Uffizio delle Ipoteche in Pontremoli, ora Estero, in forza della seguita riunione allo Stato Estense del Vicariato suddetto; e penetrata essendosi la lodata S. A. R. dell'importanza della cosa e della necessità di provvedere subitamente all'interesse di questi

novelli suoi Sudditi, si è degnata di disporre con venerato suo Decreto del 27 spirante che il già Vicariato di Fivizzano sia immantinente aggregato al Circondario assegnato all' Uffizio delle Ipoteche in Massa; che quest' Uffizio sia sostituito a quello di Pontremoli per l' oggetto delle Iscrizioni Fivizzanesi; che sia attivato in questo ex Vicariato il sistema Ipotecario vigente nello Stato Estense, e che finalmente sia in questo Capoluogo conservato per ora l' Uffizio del Registro da regolarsi colle norme delle disposizioni attualmente in vigore nei Dominj Estensi.

Incaricato pertanto il sottoscritto dal Reale Ministero delle Finanze a mandare ad effetto i suricordati Sovrani Comandi in base delle Istruzioni risultanti da Ministeriale suo Dispaccio del 27 pure spirante N. 8396, fa conoscere pel presente che rispetto alle Ipoteche già inscritte sopra beni stabili compresi nell' ex Vicariato di Fivizzano, ed alle tasse da pagarsi in avvenire tanto per le Iscrizioni, Rinnovazioni, e Trascrizioni, quanto per gli atti soggetti alla registrazione, dovrannosi osservare le discipline e disposizioni seguenti, vale a dire:

1. Chiunque abbia prese Iscrizioni di privilegj ed Ipoteche concernenti Beni stabili situati nell' ex Vicariato di Fivizzano recentemente aggregato allo Stato Estense, dovrà farne denunzia all' Uffizio di Conservazione delle ipoteche in Massa entro e per tutto il mese di Marzo prossimo futuro 1848; onde conservare,

a termini di diritto, la efficacia della presa Iscrizione.

2. Tale denunzia dovrà farsi colla presentazione e rilascio all'Uffizio suddetto dell'originale Nota, o Borderò indicante il titolo dell'Iscrizione riportata dall'Uffizio presso cui venne altra volta eseguita; e dovrà essere accompagnata da una copia conforme di essa Nota o Borderò che verrà dal Conservatore restituita al Presentante coll'opportuna annotazione della fatta denunzia.

3. Le denunzie, e Note o Borderò presentate entro il termine sovraespresso verranno dal Conservatore ricevute e registrate in appositi Libri, e per le medesime non si esigerà alcuna tassa.

4. Saranno parimenti registrate in detti Libri le denunzie che venissero fatte scaduto già il termine stabilito come sopra. Le medesime andranno però soggette al pagamento della tassa dovuta giusta il prescritto dei Regolamenti di cui in appresso; e i relativi diritti di privilegio e d'Ipoteca non avranno effetto se non se dal giorno della seguita denunzia in avanti, con questo ancora che nel concorso di chi abbia denunziato dentro il termine per qualunque titolo, il diritto di privilegio si risolverà in quello di semplice Ipoteca, la di cui anteriorità verrà egualmente stabilita dal giorno della fatta denunzia come sopra.

5. Col primo del prossimo entrante Dicembre si osserveranno nell'ex Vicariato di Fiviz-

zano aggregato come sopra allo Stato Estense i Regolamenti ipotecarj in Esso in corso, cioè il Regolamento Ipotecario 19 Aprile 1806., i Decreti 31 Ottobre 1807 e 12 Dicembre 1812, del Governo Italiano, conservati in vigore col Sovrano Editto 28 Agosto 1814, e l'altro Sovrano Editto sulle Rinnovazioni del 3 Giugno 1823, non che quello del 26 Aprile 1844, concernente le trascrizioni.

6. Il Conservatore delle Ipoteche in Massa esigerà per gli atti che si presenteranno al di lui Uffizio li seguenti diritti:

Per ogni Iscrizione di tempo corrente, oltre il diritto del bollo in Cent. 50, ed il Salario in L. 1, 25, si esige la tassa di L. 1 sopra ogni L. 1000, del valore per cui si chiede l'iscrizione, non avuto riguardo alle frazioni.

Per ogni Iscrizione di tempo anteriore, oltre il diritto di bollo ed il salario come sopra, si esige di tassa L. 1, se il credito da inscriversi non superi le L. 1000. Eccedendo le L. 1000 si esigono cent. 25 per ogni altro migliajo, ritenuto però che la tassa non superi le L. 4. Se poi il titolo fosse indeterminabile si esige la tassa di L. 1.

Per le Iscrizioni delle Ipoteche legali si esigono soltanto i diritti di bollo e di salario.

Per le trascrizioni si tassano cent. 40 per il bollo di ogni foglio di due facciate di scritto, oltre L. 1, per scritturazione, e si esigono di tassa L. 2. per ogni L. 1000 del va-

lore del Contratto da trascriversi, oltre sempre il salario in L. 1, 25.

Per le Rinnovazioni si esigono le tasse precisate nell'Art. 24 del suddetto Editto 3 Giugno 1823.

7. In conseguenza delle premesse disposizioni per le quali il sistema Ipotecario vigente nei Dominj Estensi viene esteso all' ex Vicariato di Fivizzano, si dichiara cessato l' effetto delle leggi Catastali o di voltura in quanto stava a tener luogo di vera trascrizione.

8. Viene conservato per ora in questo Capoluogo l'uffizio del Registro, al quale dovranno insinuarsi tutti gli atti da celebrarsi in avvenire nel predetto ex Vicariato di Fivizzano, soggetti a registrazione e pagamento dei coerenti diritti giusta le prescrizioni della Notificazione del Reale Ministero delle Finanze 27 Febbrajo 1815, che col 1 Dicembre pure prossimo entrante sarà estesa e posta in piena osservanza nell'ex Vicariato medesimo in luogo della legge organica del Gran Ducato di Toscana 30 Dicembre 1814, e delle analoghe successive disposizioni, che col suddetto giorno 1 Dicembre rimarranno totalmente abolite ed incapaci a produrre alcun valido effetto nel ridetto ex Vicariato in cui avrà soltanto pieno vigore dalla suddetta epoca in poi la precitata Ministeriale Notificazione 27 Febbrajo 1815; che sarà la sola norma regolatrice della percezione delle tasse cui sono vincolati gli atti da insinuarsi all'anzidetto Uffizio di Registro.

Tanto si deduce a pubblica notizia per regola di chiunque e per la dovuta coerente osservanza.

Fivizzano li 29 Novembre 1847

L' INTENDENTE DELEGATO SPECIALE
DEL REALE MINISTERO DELLE FINANZE

CAPITANO GIACOMO ALBERTINI

(N. 23.)

DELEGAZIONE DI FINANZA
IN MASSA

Avviso

Interessando le paterne cure di S. A. R. l'Augusto Sovrano che sia stabilmente provveduto all'importantissimo oggetto delle iscrizioni ipotecarie anche pel Paese e Distretto di Montignoso ora aggregato agli Estensi Dominj, e ritenuto che in massima tanto per esse iscrizioni come per le tasse da pagarsi per gli Atti soggetti a registrazione fu provveduto colla Notificazione di questo Uffizio del 4 cadente, questa Delegazione inerendo agli ordini Ministeriali rende pubblicamente noto in aggiunta alla Notificazione suddetta, che rimane assegnato

un termine di 4 mesi a datare dal 1° dell'imminente Dicembre a chiunque possa avervi interesse a presentare all'Uffizio delle Ipoteche in questa Città le Denunzie delle Iscrizioni di Privilegi ed Ipoteche, e così trascrizioni concernenti beni stabili situati nel Distretto suddetto, ed a tale uopo si riportano nei seguenti articoli le norme già stabilite in proposito dal Supremo Consiglio di Giustizia il 28 Gennajo 1822.

1. Chiunque abbia prese iscrizioni di privilegi ed ipoteche, e fatte eseguire trascrizioni concernenti beni stabili del Paese e distretto suddetti, che in virtù della nuova confinazione trovansi ora aggregati allo Stato Estense, dovrà farne denunzia all'Uffizio di Conservazione delle Ipoteche in Massa entro e per tutto il mese di Marzo prossimo venturo, onde conservare a termini di diritto la efficacia della presa iscrizione, od eseguita trascrizione.

2. Tale denunzia dovrà farsi colla presentazione e rilascio all'Uffizio suddetto dell'Originale Nota o Borderò indicante il titolo dell'iscrizione o trascrizione riportata dall'Uffizio presso cui venne altra volta eseguita e dovrà essere accompagnata da una copia conforme di essa Nota, o Borderò, che verrà dal Conservatore restituita al presentante coll'opportuna annotazione della fatta Denunzia.

3. Le Denunzie e Note, o Borderò presentate entro il termine sovraespresso verranno dal Conservatore ricevute e registrate in appo-

siti separati Libri, e per le medesime non si esigerà alcuna tassa.

4. Saranno parimenti registrate in detti Libri le denunzie, che venissero fatte scaduto già il termine stabilito come sopra; le medesime andranno però soggette al pagamento della tassa dovuta giusta il prescritto degli attuali Regolamenti; e i relativi diritti di privilegio ed ipoteca non avranno effetto se non se dal giorno della seguita denunzia in avanti, con questo ancora che nel concorso di chi abbia denunziato dentro il termine per qualunque titolo, il diritto di privilegio si risolverà in quello di semplice ipoteca, la di cui anteriorità verrà egualmente stabilita dal giorno della fatta denunzia come sopra.

Tanto si deduce a pubblica notizia per regola di chiunque, e per la dovuta coerente osservanza.

Massa 30 *Novembre* 1847

IL DELEGATO
CONTE PIETRO GUERRA

G. B. Vaccà Segretario

(N. 24.)

IL DIRETTORE

DELLA CENTRALE DOGANA
DELEGATO SPECIALE DEL REALE MINISTERO
DELLE FINANZE

Avviso

Sua Altezza Reale l'Augusto Nostro Sovrano sollecito sempre della felicità de' Suoi Sudditi, considerata la convenienza e la necessità di provedere all'interesse de' Distretti di Gallicano, e di Minucciano per ciò che concerne l'importantissimo oggetto delle Ipoteche, anche allo scopo di conservare un metodo uniforme nell' amministrazione del Suo Stato, ha ordinato che siano dedotte a pubblica notizia le seguenti disposizioni comunicate a questa Direzione dal Reale Ministero delle Finanze con venerato Dispaccio 27 cadente Novembre N. 8396.

1. I Distretti di Gallicano, e di Minucciano e i Territorii aderenti col primo dell'entrante mese di Dicembre sono aggregati al Circondario assegnato all' Uffizio della Conservazione delle Ipoteche stabilito a Castelnovo.

2. Col giorno medesimo restano abolite tutte le Leggi Lucchesi attualmente in vigore nei detti Distretti concernenti il Sistema delle Ipoteche, e saranno attivate le Leggi vigenti nel Ducato di Modena, cioè il Regolamento Ipotecario conservato in vigore col Sovrano

Editto 28 Agosto 1814 e l'Editto sulle rinnovazioni del 3 Giugno 1823.

3. Chiunque abbia preso iscrizioni di privilegii ed ipoteche o fatte eseguire trascrizioni concernenti beni stabili, che in virtù della detta aggregazione trovansi ora nei Dominii Estensi, dovrà farne denuncia all'Uffizio di conservazione delle Ipoteche in Castelnovo entro, e per tutto il mese di Marzo prossimo venturo, onde conservare a termini di diritto, la efficacia della presa iscrizione, od eseguita trascrizione.

4. Tale denunzia dovrà farsi colla presentazione, e rilascio all'Uffizio suddetto della originale Nota o *Borderò* indicante il titolo dell' iscrizione, o tracrizione riportata dall' Uffizio, presso cui venne altra volta eseguita: e dovrà essere accompagnata da una copia conforme di essa Nota o *Borderò*, che verrà dal Conservatore restituita al presentante colla opportuna annotazione della fatta denunzia.

5. Le Denunzie o Note o *Borderò* presentate entro il termine sopraespresso verranno dal Conservatore ricevute e registrate in appositi separati libri, e per le medesime non si esigerà alcuna tassa.

6. Saranno parimente registrate in detti libri le Denunzie che venissero fatte, scaduto il termine stabilito come sopra: le medesime andranno però soggette al pagamento della tassa dovuta giusta il prescritto dagli attuali Regolamenti; e i relativi diritti di privilegio,

ed ipoteca, non avranno effetto se non se dal giorno della seguita denunzia in avanti, con questo ancora che nel concorso di chi abbia denunziato dentro il termine per qualunque titolo, il diritto di privilegio si risolverà in quello di semplice ipoteca, la di cui anteriorità verrà egualmente stabilita dal giorno della fatta denunzia come sopra.

7. Il Conservatore delle Ipoteche in Castelnovo esigerà per gli atti che si presenteranno al di lui Uffizio i diritti indicati nella Notificazione del Ministero delle Finanze 19 Dicembre 1836, cioè:

Per ogni iscrizione di tempo corrente, oltre il diritto del bollo in Cent. 50, e il salario in L. 1. 25, esigerà la tassa di L. 1. sopra ogni L. 1000 del valore, per cui si chiede l'iscrizione, non avuto riguardo alle frazioni.

Per ogni iscrizione di tempo anteriore, oltre il diritto di bollo, ed il salario come sopra, esigerà la tassa di L. 1. se il credito da iscriversi non superi le L. 1000. Eccedendo le L. 1000 esigerà Cent. 25 per ogni altro migliaio, ritenuto però che la tassa non superi le L. 4. Se poi il titolo fosse indeterminabile, esigerà la tassa di L. 1.

Per le iscrizioni delle ipoteche legali si esigeranno soltanto i diritti di bollo, e di salario.

Per le trascrizioni si tassano Cent. 40 per il bollo d'ogni foglio di due facciate di scritto, oltre L. 1 per iscritturazione, e si esigono di

tassa L. 2 per ogni L. 1000 del valore del contratto da trascriversi, oltre sempre il salario in L. 1 25.

Per le rinnovazioni si esigono le tasse precisate nell' Articolo 24 del suddetto Editto 3 Giugno 1823.

Oltre alle dette prescrizioni poi concernenti il sistema delle ipoteche, si deduce pure a pubblica notizia che col primo del detto mese di Dicembre sono abolite tutte le Leggi Lucchesi regolatrici le tasse di Registro delle successioni, e de' contratti, e saranno invece surrogate, e attivate le Leggi e le massime vigenti ora nello Stato Estense, e specialmente la Notificazione del Ministero delle Finanze 27 Febbraio 1815.

Castelnovo di Garfagnana 30 *Novembre* 1847

A. COLI

(N. 25.)

IL MINISTRO
DEGLI AFFARI ESTERI

Notificazione

Sua Altezza Reale l'Arciduca Duca di Modena FRANCESCO IV di gloriosa memoria, Sua Altezza Reale l'Infante già Duca di Lucca

attuale Duca di Parma, e Sua Altezza Imperiale Reale il Gran Duca di Toscana inesivamente all'Articolo 98 dell'Atto finale del Congresso in Vienna ebbero fin dall'anno 1844 comune il desiderio di stabilire in prevenzione con reciproco accordo il modo di fissare i confini dei rispettivi Loro Stati, quando fosse avvenuto il caso della Reversione contemplata dagli Articoli 99 e 102 dell'Atto suddetto, e dall'Articolo 3.° del Trattato di Parigi 10 giugno 1817, combinando quei cambj di Territorio, che al più regolare andamento dei confini dei rispettivi Loro Dominj, ed al maggiore vantaggio dei Loro Sudditi riconoscevano conducenti.

Al quale desiderio avendo aderito tanto S. M. I. R. A. quanto S. M. il Re di Sardegna anche per ciò, che concerne i Loro diritti di reversibilità, fu combinato col mezzo dei rispettivi Plenipotenziarj un Trattato firmato in Firenze il 28 novembre di detto anno 1844 e ne furono nella medesima Capitale il dì 8 febbrajo del successivo anno 1845 cambiati gli atti di Ratificazione emessi dalla prefata A. S. R. l'Arciduca Duca di Modena FRANCESCO IV di gl. mem. nel giorno 15 gennajo 1845 con quelli di S. M. I. R. A. in data del 30 del detto mese ed anno, di S. A. R. l'infante Carlo Lodovico già Duca di Lucca attuale Duca di Parma in data del 16 dello stesso mese ed anno, di S. M. il Re di Sardegna in data del 18 del detto mese ed anno, e di S. A. I. R.

il Gran Duca di Toscana in data del 24 dello stesso mese ed anno.

L'anticipata reversione del Ducato di Lucca in forza di un Trattato segnato in Firenze il 4 ottobre del corrente anno fra S. A. I. R. il Gran Duca di Toscana, e S. A. R. l'Infante Carlo Lodovico di Borbone già Duca di Lucca attuale Duca di Parma ha portata la conseguenza che alcune disposizioni del suddetto Trattato del 28 novembre 1844 sono state già eseguite: ed ora verificatosi il caso della reversione dei Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla preveduta dall'Articolo 99 dell'Atto finale del Congresso di Vienna, e dall'Articolo 3°. del Trattato di Parigi del 10 giugno 1817, d'ordine di S. A. R. l'Arciduca FRANCESCO V Nostro Augusto Sovrano si rende pubblico il suddetto Trattato del 28 novembre 1844, il quale Trattato è del tenore seguente:

In Nome della Santissima ed Indivisibile Trinità

SUA ALTEZZA REALE L'ARCIDUCA D'AUSTRIA DUCA DI MODENA,
SUA ALTEZZA REALE L'INFANTE DI SPAGNA DUCA ATTUALE DI LUCCA FUTURO DUCA DI PARMA, PIACENZA, E GUASTALLA,
SUA ALTEZZA IMPERIALE E REALE L'ARCIDUCA D'AUSTRIA GRANDUCA DI TOSCANA,

Avendo riconosciuto unanimamente che la linea di Frontiera di una parte dei Loro Stati respettivi è intralciata, e suscettibile di facili

miglioramenti reciproci all' epoca fissata dal Congresso di Vienna per le varie riversioni ad Essi stabilite;

Che non si possono altrimenti togliere gl' inconvenienti di quella Frontiera fuorchè con un cambio di piccole porzioni ora isolate di Territorj Loro;

Che le facoltà di operare tali cambj all'amichevole è stata anche espressamente riservata alle Parti interessate dall'articolo 98 dell'Atto del Congresso di Vienna, ma che non potrebbero altrimenti aver luogo se Sua Maestà Imperiale e Reale Apostolica, e Sua Maestà il Re di Sardegna non acconsentissero ad una modificazione di diritti di riversione derivanti respettivamente per Esse dal Trattato di Aquisgrana del 1748, e da quello che fu conchiuso il 20 Maggio 1815 fra l'Austria e la Sardegna, i quali diritti si trovano espressamente menzionati nell'Atto del Congresso di Vienna, e confermati dal Trattato di Parigi 10 Giugno 1817.

I tre Sovrani si sono a tale effetto indirizzati alle prefate Maestà Loro, e

Sua Maestà Imperiale e Reale Apostolica riconoscendo l'utilità di una migliore confinazione, animata d'altronde dal desiderio intenso di contribuire anche con un sacrifizio dal suo lato ad un'opera tanto reclamata dall'interesse dei Sovrani dei tre Stati summenzionati, giudicò che meglio perverrebbesi allo scopo ove si aprissero apposite Trattative in Firenze,

E sua Maestà il Re di Sardegna tenendo non meno a cuore di dare ai Sovrani di Modena, Lucca, e Toscana le maggiori dimostrazioni di confidenza e di amicizia, avendo pur Essa acconsentito a partecipare alle Trattative, le Alte Potenze contraenti hanno nominato Loro Plenipotenziarj, cioè

Sua Altezza Reale l'Arciduca Duca di Modena, il Conte Giuseppe Forni Suo Ciambellano e Consigliere di Stato, Maggiordomo Maggiore di Sua Altezza Reale l'Arciduca Principe Ereditario degli Stati Estensi, Commendatore dell' Ordine del Merito della Corona di Baviera,

Sua Maestà Imperiale e Reale Apostolica, il Cavaliere Camillo Vacani di Fort' Olivo Generale Maggiore al Corpo del Genio nel suo Esercito, Cavaliere degli Ordini Reali della Corona Ferrea, della Legion d'Onore di Francia, e di Carlo III di Spagna, e Imperiali Russi di Sant' Anna seconda Classe, e San Wladimiro terza Classe,

Sua Altezza Reale l'Infante Duca attuale di Lucca, futuro Duca di Parma, Piacenza e Guastalla, il Consigliere di Stato Avvocato Antonio Raffaelli, Decorato della Croce di San Lodovico di 1.ª Classe pel Merito Civile, Presidente di Grazia e Giustizia, Direttore Generale di Polizia, Forz' Armata, e delle Regie Poste, Incaricato del Portafoglio del Ministero degli Affari Esteri,

Sua Maestà il Re di Sardegna, il Marchese Giovan-Battista Carrega, Cavaliere del Sacro e

Militare Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Commendatore dell'Ordine Pontificio di S. Gregorio Magno, Cavaliere del Real Ordine Svedese della Stella Polare, Suo Ministro Residente in Toscana; e nominato appositamente per la presente circostanza a Ministro Plenipotenziario,

Sua Altezza Imperiale Reale l'Arciduca Gran Duca di Toscana, il Consigliere Segretario di Stato Ministro degli Affari Esteri, Don Neri de'Principi Corsini, Primo Direttore delle Reali Segreterie, Cavaliere Gran Croce, e Gran Cancelliere dell'Ordine di S. Giuseppe, Cavaliere Gran Croce dell'Ordine Reale di Francesco I delle due Sicilie, Cavaliere Gran Croce Decorato del Gran Cordone del Sacro Ordine Militare dei Santi Maurizio e Lazzaro di Sardegna, Cavaliere di prima Classe dell'Ordine Austriaco della Corona di Ferro, Gran Croce del Real Ordine Greco del Salvatore, Officiale dell'Ordine Reale della Legion d'Onore, Decorato dell'Ordine Sultanico del Nichan-Ifthiar di prima Classe,

I quali essendosi riuniti in Firenze, ed avendo esibiti i Loro Pienipoteri trovati in buona e debita forma, convennero nella via amichevole prescritta per tal cambio dal Congresso di Vienna, negli Articoli che seguono;

ARTICOLO I.

Sua Altezza Reale l'infante Duca attuale di Lucca, futuro Duca di Parma, Piacenza, e

Guastalla trovando sommamente vantaggioso l'aggregare al futuro suo Ducato di Parma una parte di Lunigiana nel versante meridionale dell'Appennino, e Sua Altezza Imperiale Reale il Gran Duca di Toscana amando pure sommamente di ritenere nei Dominj proprj i due Vicariati di Barga, e Pietrasanta, che ora ne sono, tuttochè suoi, distaccati, e che coll'aggregazione del Ducato di Lucca alla Toscana stabilita dall'Articolo 102 dell'Atto del Congresso di Vienna gli verrebbero in contatto, eppur dovrebbero esser ceduti, convennero nel proporre a Sua Altezza Reale il Duca di Modena il cambio di questi due Vicariati di Barga e Pietrasanta contro l'isolato Ducato di Guastalla e le Terre Parmigiane poste alla destra dell' Enza, nel qual solo caso i Distretti Toscani isolati in Lunigiana sarebbero ceduti a Sua Altezza Reale il futuro Duca di Parma ora Duca di Lucca, ond'Egli vi acquistasse con un Territorio attiguo al futuro Suo Ducato di Parma e più prossimo al Mediterraneo l'unico mezzo proprio a permutarvi i varii Inchiusi (Enclaves) e a stabilirvi una linea di Frontiera regolare con Sua Altezza Reale il Duca di Modena solo Possessore dei Feudi egualmente isolati in Lunigiana.

ARTICOLO II.

Sua Altezza Reale il Duca di Modena in vista dell'offerta spontanea che gli fu fatta da Sua

Altezza Reale l'Infante Duca attuale di Lucca futuro Duca di Parma, Piacenza, e Guastalla « di cedere cioè, a Lui, Suoi Eredi, e Suc-« cessori in tutta proprietà e Sovranità i Ter-« ritorj sulla destra dell'Enza complessivamente « all'isolato Ducato di Guastalla, ora inchiuso « fra gli Stati Lombardi ed Estensi, con che « sua Altezza Reale il Duca di Modena ceda « a Lui i Territorj Estensi posti sulla sinistra « di quel fiume, e ceda alla Toscana i due « Vicariati di Barga e Pietrasanta, che il Con-« gresso di Vienna gli assegnava » accetta questo cambio e per ciò solo rinunzia per Se Suoi Eredi e Successori al possesso delle Terre di Bazzano e Scurano sulla sinistra dell'Enza a favore di Sua Altezza Reale il Duca attuale di Lucca futuro Duca di Parma, come pure al possesso assegnatogli dal Congresso di Vienna dei due Vicariati di Barga e Pietrasanta a favore di Sua Altezza Imperiale e Reale il Gran Duca di Toscana, acconsentendo, che continuino in perpetuo a formare parte del Gran Ducato, come al presente, sotto le seguenti condizioni:

1. Che sia per sempre riconosciuto aver Egli invece dei due Vicariati di Pietrasanta e Barga, acquistato il solenne ed assoluto possesso del Ducato di Guastalla e delle Terre Parmigiane sulla destra dell'Enza, ed entrar questi Territorj liberamente a Lui ceduti dal legittimo Loro Sovrano in stato e luogo di quelli sopra detti di Barga e Pietrasanta.

2. Che quella porzione di Appennino nel Vicariato di Barga, la quale versa nel Modenese, siagli ceduta, così che il confine scorra sulla vetta fra i Monti Piastrajo, e Porticciola, e non più sul pendio orientale.

3. Che il Lago di Porta presso Mare nel Vicariato di Pietrasanta, che si trova attualmente diviso fra quest'ultimo Territorio Toscano e l'attiguo Lucchese di Montignoso a Lui devoluto dal Congresso di Vienna, resti tutto di sua appartenenza con quel margine di terreno che quì sotto all'Articolo IX è precisato, obbligandosi il Governo Estense a non permettere la coltivazione di Risaje in tale spazio di terreno a Lui ceduto, e a conservare le esistenti Cateratte, o a surrogare ad esse altro mezzo qualunque proprio ad impedire la nociva promiscuità delle Acque Salse con le dolci, e obbligandosi il Governo Toscano a lasciare scorrere nel Lago e nell'Emissario suo quelle Acque che or vi versano sopra tutto da Seravezza, ed a lasciare escavare dal Masso di Porta (salvi i diritti di privati proprietarii) i materiali occorrenti al restauro ed alla manutenzione di dette Cateratte, autorizzandone i trasporti per Fosso di Porta.

4. Che una Strada carreggiabile venga aperta e conservata a spese della Toscana a traverso del Vicariato di Pietrasanta dalla postale sino al Confine della Garfagnana in prossimità della Petrosciana, e sia essa perpetuamente libera al transito degli Estensi e delle Loro Merci, come

quella comunicazione che è più comoda e diretta tra Massa e la Garfagnana. Nè si eccettua che il caso straordinario in cui disgraziatamente si avverasse l'esistenza della Peste o del Cholera nello Stato Modenese, e la Toscana vi dovesse stabilire, come sugli altri punti delle sue frontiere, appositi Lazzaretti, nella qual circostanza soltanto vi sarebbero escluse le provenienze Estensi a meno che non purgassero la stabilita contumacia nel Lazzaretto Toscano. Per altri casi di semplici sospetti o disparità di Misure Sanitarie, si ammetterebbe il transito delle provenienze Estensi sotto scorta Sanitaria.

Così pure ove si tratti di passaggio di Truppe Estensi, Armi, e munizioni su questa Strada, il Governo Estense darà avviso anticipato in Via Ministeriale al Governo Toscano, tranne il solo caso di assoluta straordinaria urgenza, in cui l'avviso preventivo verrà dato direttamente dai Governatori di Massa o della Garfagnana all'Autorità Governativa di Pietrasanta.

E relativamente al transito di Generi di Regalia, pei quali pure viene ammessa libertà agli Estensi, sarà nondimeno concertato fra i due Governi il sistema con cui esso sarà eseguito, onde non possa derivarne danno alla Finanza Toscana.

Sul Tronco Estense di questa Strada della Petrosciana, che potrebbe offrire una più comoda comunicazione agli Abitanti dei Vicariati

di Barga e Pietrasanta, Sua Altezza Reale il Duca di Modena concede che profittandone essi per i prodotti loro territoriali o d'industria locale, sia loro restituito intieramente all' atto della sortita dallo Stato Estense il Dazio di transito che all'ingresso avessero soddisfatto, regolando poi l'esecuzione di tal misura con quelle norme che saranno gindicate le più opportune.

ARTICOLO III.

Sua Altezza Imperiale Reale il Gran Duca di Toscana aderendo alle condizioni sovraesposte nella vista di conservare annessi alla Toscana i due Vicariati di Barga e Pietrasanta, cede a Sua Altezza Reale il Duca attuale di Lucca futuro Duca di Parma i varii suoi possedimenti distaccati in Lunigiana, e vi autorizza quindi pienamente ogni permuta e nuova Confinazione ch'Esso intenda concertarvi con Sua Altezza Reale il Duca di Modena, sì pel bene di que' Popoli, che per l'utile dei Ducali Dominj al Nord dell'Appennino.

ARTICOLO IV.

Sua Altezza Reale il Duca attuale di Lucca futuro Duca di Parma, Piacenza, e Guastalla, essendosi determinato alla rinunzia di quest' ultimo Ducato isolato e delle Terre sulla destra dell'Enza a favore di Sua Altezza Reale il Duca di Modena nell'intento sì favorevole e

vantaggioso ai proprj Ducati uniti di Parma e di Piacenza, di conseguire dalla Toscana Pontremoli, Bagnone e Terre annesse in Lunigiana, atte ad aprirgli una via più facile di commercio al Mare, cede perciò alla prefata Altezza Sua Reale il Duca di Modena, a' Suoi Eredi e Successori ogni suo diritto e titolo sulla destra dell'Enza e sul Ducato di Guastalla per se, Suoi Eredi e Successori, ed unisce al futuro suo Ducato di Parma oltre i Territorj in Lunigiana a Lui ceduti dalla Toscana, e non permutati con Modena a tenore dell' Articolo che segue, i Territorii attualmente Estensi sulla sinistra dell'Enza, dichiarando fin d'ora che il mezzo (thalweg) di questo Fiume s'intenderà dal dì della riversione preveduta dall' Articolo 102 dell'Atto del Congresso di Vienna, essere il limite fra gli Stati di Modena e di Parma dal Luogo in Appennino, ove incontra l'antica Frontiera presso il Lago Squincio sino al Pò presso Brescello, con che siane libera ad entrambi la possibile Navigazione, e libero l' uso semplice delle Acque al moto di Officine sulle sponde, salvi rimanendo i diritti d'irrigazione già esistenti, e non dovendosi con Opere qualunque portar danno dall'una all'altra delle rive.

ARTICOLO V.

Le Loro Altezze Reali il Duca di Modena e il Duca attuale di Lucca futuro Duca di Parma, fatto serio e ponderato riflesso ai reciproci in-

teressi in Lunigiana, ora frastagliata di Confini irregolari producenti più inconvenienti politici e amministrativi, non potendosi altrimenti giungere sul possesso dell' uno fuorchè passando anche più volte a brevissime distanze sul Territorio dell' altro, convennero dividersi nei modi e con le condizioni che seguono quei Feudi e Territorii ora spettanti a Modena e alla Toscana:

1. Sua Altezza Reale il Duca attuale di Lucca futuro Duca di Parma, che col cedere l'isolato Ducato di Guastalla e le Terre d'oltre Enza a Sua Altezza Reale il Duca di Modena pervenne a conseguire dalla Toscana in Lunigiana, Pontremoli, Bagnone, Groppoli, Lusuolo, Terrarossa, Albiano, e Calice, fa di alcuni di questi Territorii non uniti amichevole permuta con più Feudi staccati di Sua Altezza Reale il Duca di Modena, prendendo cioè in vece loro i Distretti attualmente non uniti di Treschietto, Villafranca, Castevoli e Mulazzo sino alla linea di Frontiera qui più sotto precisata all' Articolo IX e costituendo di più parti distaccate un corpo unito di Dominio nel versante meridionale dell' Appennino in contatto immediato per la Cisa con Parma.

2. Sua Altezza Reale il Duca di Modena amando ritenere nei Suoi Dominii in Lnuigiana il Distretto suo più occidentale detto di Rocchetta, ora staccato dal rimanente degli Stati Estensi, ed attiguo agli Stati Sardi, come anche i Distretti pure Suoi di Podenzana e

di Tresana presso quello di Aulla sulla Magra, prende possesso del Distretto di Calice per arrivarvi liberamente, e unisce a questo lembo di terreno, in gran parte già Suo, anche gli attigui Distretti di Albiano, Ricò e Terrarossa che con Calice verranno a tener luogo di quei Feudi di Treschietto, Villafranca, Castevoli e Mulazzo, cui rinunzia, e che il Congresso di Vienna, accordando l'amichevole permuta, intese annessi agli Stati di Massa e di Carrara, per l'ordine diverso di Successione e pei Diritti di reversione che vi sono all'Articolo 98 conservati.

ARTICOLO VI.

È di comune assenso stabilito che ogni territorio cambiato non sia gravitato da debito diverso da quello unicamente comunale, se mai vi esistesse, e che se vi hanno altri aggravj, debbano questi rimanere a carico della parte cedente. Quindi il Canone oggi dovuto dallo Stato di Lucca alla Comunità di Barga pel Monte di Gragno passerà al momento della riversione a carico della Toscana, la quale si obbliga fin d'ora a far riconoscere per abrogate ed estinte tutte le clausule e condizioni dell'antico livello, in modo che il Monte di Gragno, divenuto Estense, trovisi pur libero da ogni relativo vincolo.

Sua Altezza Reale il Duca di Modena facendo però una speciale eccezione al debito sul futuro Suo Ducato di Guastalla inscritto

nei Registri del Monte già Napoleone acconsente di assumere in luogo del Duca di Parma il soddisfacimento della parte di detto debito non estinta all'epoca della riversione a tenore di quanto il Congresso di Vienna al §. 97 e le successive Commissioni stabilirono a carico dei legittimi Possessori.

Rimane pure di comune assenso stabilito che gli Edifizj ed altra proprietà qualunque fondiaria o mobiliare appartenente allo Stato o alla Corona debba seguire il passaggio della Sovranità nei diversi Territorii cambiati senza pregiudizio ai possessori di Beni ecclesiastici, o Luoghi Pii; e ritenuto che i Beni Allodiali, ove ne esistano, restano reciprocamente esclusi da tali vicendevoli cessioni.

ARTICOLO VII.

Sua Maestà l'Imperatore d'Austria nel riconoscere la cessione di Guastalla e dell'Oltr' Enza a Sua Altezza Reale il Duca di Modena anzi che a Sua Altezza Reale il Duca di Lucca futuro Duca di Parma, che spontaneamente vi rinunzia pei motivi sviluppati nel presente Trattato; garantisce a Sua Altezza Reale il Duca di Modena, Suoi Eredi e Successori, che in niun modo sarà Loro turbato il pacifico possedimento di questi Territorj da chi intendesse vantare diritti o pretese sopra i medesimi, e nel tempo stesso si dichiara soddisfatto di trasferire sul Distretto di Pontremoli e sull'

altra porzione di Lunigiana che è assegnata al Duca attuale di Lucca futuro Duca di Parma il diritto di riversibilità che gli compete su Guastalla, e sull'Oltr'Enza.

ARTICOLO VIII.

Resta però convenuto fra Sua Maestà l'Imperatore d'Austria e Sua Maestà il Re di Sardegna che tutta la porzione di Lunigiana, come sopra assegnata al futuro Duca di Parma, e che comprende la massima parte dei Territorj ora Toscani di Pontremoli e di Bagnone, non che i Distretti ora Estensi di Treschietto, Villafranca, Castevoli, e Mulazzo, dovrà esser ceduta in piena proprietà e Sovranità a Sua Maestà il Re di Sardegna, Suoi Eredi e Successori allorquando si avveri il caso della riversibilità contemplata dal Trattato del 20 Maggio 1815 per cui il Ducato di Parma devolverebbe all'Austria, e quello di Piacenza alla Sardegna. E questa cessione alla Sardegna formerà la base di quel compenso che in forza dell' *Articolo Addizionale e Separato* del Trattato suddetto de' 20 Maggio 1815 l' Austria le deve per la convenuta consegna della Città e Fortezza di Piacenza con un determinato Circondario.

Il valore però dei suddetti Territorj da cambiarsi cioè Piacenza colla zona stabilita, e i Territorj Parmigiani attigui agli Stati Sardi, dovrà essere constatato all' epoca medesima

delle riversioni con imparziale spirito di equità da una commissione Austro-Sarda, e, nel caso inverisimile di dissenso, si conviene fin d' ora fra le due Corti di riferirsene all' arbitraggio della Santa Sede.

ARTICOLO IX.

E questo Trattato di cambii di Territorj, nuova Confinazione, e trasporto di riversibilità che restar deve segreto finchè si verifichi il caso preveduto dall' Articolo 99 dell' atto del Congresso di Vienna, e dall' Articolo 3.° del relativo Trattato di Parigi 10 Giugno 1817 verrà immediatamente posto in esecuzione a quell' epoca dalle Corti di Modena, Parma e Toscana senza eccezione alcuna nè di fatto nè di diritto, e sotto l' invocato benevolo concorso delle altre due Potenze, e lo sarà nel modo che segue:

1. Sua Altezza Imperiale Reale l' Arciduca Gran Duca di Toscana nell' assumere il possesso del Ducato di Lucca, a Lui assegnato dall' Articolo 102 dell' atto del Congresso di Vienna, conferma Suoi i due Vicariati di Barga e Pietrasanta attigui a quel Ducato, isolandone soltanto quella parte all' Appennino, che frapposta ai Monti ertissimi Piastrajo e Porticciola, versa le sue Acque nell' opposto Territorio Modenese, cui deve appartenere, tirandosi una linea di Confine d' accordo fra Commissarj Estensi e Toscani, la quale serpeggiando sulla

cresta esattamente fra i due versanti, cominci e termini là, dove le due linee discendenti nel pendio Modenese hanno principio, cosicchè, queste abbandonate, abbiasi una linea affatto nuova di ben 2200 tese Viennesi di lunghezza che riunisca il confine esistente in Porticciola con quello, che dal Monte Piastrajo discendendo, forma limite al Territorio di Barga verso la Garfagnana Estense: limite, che raggiungendo il Serchio fra Castelvecchio e Fiattone, segue quel Fiume sino a Torrite-Cava, il quale Torrente dovrà in seguito separare il Territorio Toscano, ora Ducato di Lucca, dal distretto Lucchese di Gallicano devoluto a Sua Altezza Reale il Duca di Modena, indi seguendosi l' antico sinuoso confine, si perverrà poco sopra Campolemisi al Vicariato di Pietrasanta, la cui frontiera resta tal quale è presentemente collo Stato Estense, sin dove in Monte Carchio si tocca il confine ora Lucchese di Montignoso, d' onde seguendo la linea Orientale che il divide dal Vicariato di Pietrasanta, si giungerà sin presso al Lago di Porta. E siccome all' Articolo 2 §. 3 è detto che intorno a questo Lago, che diviene Estense, è accordato un margine preciso, così sarà qui pure di concerto fra Commissarj Estensi e Toscani tracciata la frontiera nel modo da quest' ora stabilito come segue:

A 400 braccia Toscane misurate sulla Spiaggia dalla Foce dell' Emissario del Lago di Porta, si stenderà una linea di 1530 braccia

seguendo la direzione del Viottolo ora esistente, che conduce alla Casa segnata col N. 16 nelle Mappe Catastali Toscane: dall'estremo punto di questa linea piegando sul sentiero di destra, si traccierà altra linea di 265 braccia; poi una terza linea di 1360 braccia per raggiungere il Canale di Serravezza a 100 braccia dall' emissario del Lago in cui sfoga; quindi seguendo il lato orientale della strada così detta della Casetta per la lunghezza di 1400 braccia, si andrà a chiudere la figura con un'ultima linea di 1700 braccia al confine attuale di Montignoso, a 400 braccia dalla strada Postale; nel qual perimetro s'intendono comprese, quindi cedute a Sua Altezza Reale il Duca di Modena, oltre il Forte Marittimo detto del Cinquale, e il Casino dei Custodi, le Cateratte, la Casetta summentovata, e la strada che vi guida.

2. Sua Altezza Reale l'Arciduca Duca di Modena nell' assumere il possesso a lui assegnato dal Congreso di Vienna, e non ceduto col presente Trattato dei Territorii Lucchesi di Montignoso, Minucciano, Castiglione e Gallicano, come pure di Fivizzano ora Toscano, cessandogli da un lato l'obbligo contratto colla Corte di Lucca per Castiglione colla Convenzione 4 Marzo 1819, e dovendosi dall' altro indennizzare la Toscana del Capitale da Essa impiegato nella costruzione della Strada Militare di Fivizzano a termini dell' atto 5 Ottobre 1829 aggregherà senz'altro attendere,

fuorchè l'arrivo immediato dei Commissarj Toscani, il terreno qui sopra specificato di Barga nel versante Modenese dell'Appennino, e quello intorno al Lago di Porta qui sopra descritto, e detratto dall'estremità Occidentale del Territorio Toscano di Pietrasanta: come pure in Lunigiana i Distretti Toscani di Albiano, Calice, Ricò e Terrarossa, conservando esattamente l'attuale frontiera verso il Piemonte, e seguendo verso il nuovo Stato Parmigiano in Lunigiana il confine in gran parte antico qui appresso descritto, e nella Mappa qui unita colorato, cioè:

Il confine attuale che separa il Distretto Estense di Rocchetta da quello ora Toscano di Pontremoli per l'estensione di 1300 tese Viennesi, e il sinuoso confine che separa dal Distretto Estense di Mulazzo quello Toscano di Calice fra Casoni e Parana per altre 3070 tese, semplicemente riuniti presso Casoni da un breve tronco di Confine nuovo in linea retta di 200 tese; quindi un tronco nuovo di 2540 tese fra Parana, e il più vicino punto di frontiera di Lusuolo sotto Castevoli, seguendo prima il sentiero di Tresana sul Monte Colletta, poi scendendo a sinistra nel Torrente Conosilla. Da questo punto si seguirà detta frontiera di Lusuolo sino ad altro punto sulla Magra, lontano 2780 tese, d'onde si traccerà tra Fornoli e Terrarossa dalla Magra al Torrente di Civiglia un ultimo nuovo tronco diretto di 700 tese attraversante la Strada di Pon-

tremoli 300 tese sotto Piastra, onde seguir poi l'antico limite che ascende all'Appennino per la lunghezza di 8770 tese, separando dal Bagnonese, ora Toscano, e che Parmigiano, diventa, i distretti Modenesi di Licciana e Varano sul Taverone, che a Modena rimangono insieme a Fivizzano. Con ciò l'arcuata linea di frontiera in Lunigiana fra Modena e Parma, che per la lunghezza di 19360 tese scorrerà dall'una all'altra sommità dei Monti che racchiudono la Magra, avrà 15920 tese di Vecchio Confine e sole 3440 tese di Confine affatto nuovo, diviso semplicemente in tre tronchi, del più agevole tracciamento; il 1.° di 200 tese — il 2.° di 2540 — il 3.° di 700 nella precisa direzione di Ponente a Levante.

3. Sua Altezza Reale il Duca attuale di Lucca, futuro Duca di Parma, senza tampoco assumere il Governo, e il titolo del Ducato di Guastalla, cui rinunzia, e della riva destra dell'Enza cui pure rinunzia a favore di Sua Altezza Reale il Duca di Modena, farà al medesimo Sovrano immediata cessione dell'un Territorio, e degli altri, mediante Commissarj Parmensi a ciò eletti; come pure dei Territorj in Lunigiana, nel modo qui sotto indicato al §.° 4; e nel tempo stesso Sua Altezza Reale il Duca di Modena, mediante Commissarj Estensi farà a lui cessione immediata dei Territorj di Treschietto, Villafranca, Castevoli e Mulazzo in Lunigiana dietro la linea di Frontiera qui sopra specificata, come pure dei Distretti sulla

sinistra dell' Enza: con che questo Fiume che scende dal Monte Giogo di Fivizzano, e taglia al Lago Squincio la frontiera all' Appennino conservata per tre Miglia italiane fra i Ducati di Modena e Parma sui Monti Tendola e Malpasso, serva àll' avvenire di limite fra i due Stati, a partire da quel Lago sino al Po. E mentre Modena perciò acquista superiormente il Territorio di Succiso, fra l' Enza e il Confine attuale, rinunzia a quello di Scurano che gli vien presso sulla sinistra; così acquista poco più sotto Vedriano e Gombio sulla destra e cede Bazzano sulla sinistra, acquistando finalmente sulla destra il Distretto di Ciano, e quelli in Pianura di Gattatico, Poviglio, e S. Giorgio sino alla Foce in Po sopra Brescello, per non far più che un Corpo di Dominio unito con Guastalla fra il Po ed il Mediterraneo. E questo Ducato di Guastalla, di cui Sua Altezza Reale il Duca di Modena per le cessioni fatte assume Sovranità e Titolo, conserva verso il Regno Lombardo-Veneto gli stessi limiti, che attualmente da quel Regno lo dividono.

4. La stessa Altezza Sua Reale il Duca attuale di Lucca, futuro Duca di Parma nell' assumere a termini delli Articoli 99 e 102 del Trattato di Vienna il Sovrano Dominio del suo nuovo Stato, e nel fare senz' altro le cessioni convenute prendendo i più solleciti concerti coi Sovrani di Modena e Toscana per le nuove Confinazioni sulle norme qui sopra sta-

bilite, e con le traccie quì nel Piano già indicate, onde evitare qualsiasi dubbiezza, o discussione nell'importante momento del passaggio di più Territorii a nuovi Sovrani e di intricate antiche linee di confine, a linee nuove meglio regolate dalla natura dei luoghi, e da reciproche Convenienze territoriali e Commerciali, estenderà l'immediato Suo Dominio di concerto coi Commissarj Estensi a ciò tosto nominati, su Bazzano e Scurano alla sinistra dell'Enza, e su Treschietto, Villafranca, Castevoli, e Mulazzo appartenenti a Modena, come su Pontremoli, Bagnone, Merizzo, Fornoli, Groppoli, e Lusuolo appartenenti alla Toscana, la quale direttamente rimetterà in Nome di Sua Altezza Reale il Duca di Parma, a Sua Altezza Reale il Duca di Modena i Territorj già ceduti di Albiano, Calice, Ricò, e Terrarossa; ritenuto che dal dì della Riversione le percezioni d'Imposte cadono a favore del Sovrano da cui si assume il Territorio ad Esso dal presente Trattato devoluto, salvi gli arretrati i quali restano a favore della Parte che lo cede.

ARTICOLO X.

Il presente Trattato fatto in Quintuplo Originale, insieme con la Carta che il concerne, segnato al pari di essa dai diversi Plenipotenziarj che vi apposero pur anche i Suggelli delle Loro Armi sarà ratificato, e le Ratifiche

saranno cambiate a Firenze nel termine di due mesi, o prima se possibile.

Fatto in Firenze li ventotto del Mese di Novembre dell'Anno di grazia mille Ottocento quaranta quattro.

(L. S.) G. FORNI.
(L. S.) CAV. VACANI DI FORT'-OLIVO.
(L. S.) A. RAFFAELLI.
(L. S.) CARREGA.
(L. S.) N. CORSINI.

Modena 23 Dicembre 1847

MARCH. GIUSEPPE MOLZA

Avvocato LUGI SOLIERI
Segretario

(N. 26.)

DIREZIONE GENERALE

DELLE REGIO-DUCALI POSTE ESTENSI

A render uniforme in tutto lo Stato l'andamento dei diversi Uffizj di Posta Lettere dipendenti da questa Generale Direzione, S. E. il Sig. Consigliere di Stato Incaricato del Ministero delle Finanze con ossequiata sua ordinanza 17 corrente N.° 8977 ha prescritto che col 1.° Gennajo p.° v.° 1848 rimangano abolite le Tariffe ora vigenti pei Ducati di Massa, Carrara e nella Lunigiana Estense, e che invece di essa sia posta in attività per la tassazione delle Lettere la seguente

TARIFFA

	ARRIVO	PARTENZA
Per ogni Lettera di Foglio semplice proveniente dai Domini Estensi.	L. — 10	L. — —
Per ogni Lettera semplice per Pisa, Lucca, Livorno, Sarzana, Pontremoli e loro adiacenze.	» — 12	» — 06
Per ogni Lettera semplice per Parma, Milano, Venezia, Torino, Genova, Firenze, Roma e loro rispettivi Stati	» — 20	» — 10
Per ogni Lettera semplice del Regno delle due Sicilie .	» — 24	» — 12
Per ogni Lettera semplice di qualunque altro luogo. . .	» — 40	» — 20

AVVERTENZE

La Lettera semplice viene considerata del Peso di Grammi 8.

Ogni Lettera eccedente il detto Peso di Grammi 8 pagherà in proporzione di Peso di 4 in 4 Grammi a norma della rispettiva provenienza o destinazione sino al Peso di Grammi 64.

Al di là di questo Peso si considerano come Pieghi.

I Pieghi, Libri, Stampe, Giornali, Carte da Musica pagheranno la metà della tassa della

Lettera, secondo la loro provenienza o destinazione sino al Peso di Grammi 160.

Al di là di questo Peso si considerano come Pacchi di Mercanzia.

Le mostre accluse nelle Lettere in modo indicativo verranno tassate come una Lettera semplice, giusta la loro provenienza o destinazione.

Le Lettere e gli Oggetti raccomandati pagano la doppia tassa.

Nell' indicazione delle Tasse portate dalla presente Tariffa non si comprendono i rimborsi dovuti per sopraccarichi agli Uffizj Esteri.

Pei Gruppi di denaro, Pieghi di valore,
Pacchetti di Merci circolanti
nelle suindicate Provincie si pagherà come segue.

DIRITTO DI PORTO

Gruppi d'oro e d'argento e Pieghi di valore dalla più piccola somma sino alle Italiane Lire 50. . . . . L. — 08

Detti dalle L. 50 alle 300 inclusive si accrescono per ogni aumento di L. 50 in 50. . . . . » — 06

Per ogni somma maggiore si accrescono di 100 in 100 Lire se in oro cent. 10, se in argento cent. 20.

Merci d'ogni genere per ogni Peso di Grammi 360 lordo. . . . . » — 12

Nessun pacco paga meno di cent. 12.

DIRITTO DI CONSEGNA

Per ogni Gruppo di denaro dalla più piccola somma sino alle L. 50 . . . L. — 20
Per ogni Gruppo di somma maggiore dalle 50 sino alle L. 300 . . . . . . » — 40
Per ogni somma maggiore si accrescono di L. 100 in L. 100. . . . . . » — 10
Per ogni Pacco di Merci sino al Peso lordo di Metriche libb. 3 inclusive . » — 40
Per ogni Peso maggiore si accrescono per ogni libbra metrica . . . . » — 06

Tanto si deduce a pubblica notizia per cognizione di chiunque.

Modena 24 Dicembre 1847

IL DIRETTORE GENERALE
GANDINI

(N. 27.)

FRANCESCO V.
PER LA GRAZIA DI DIO
DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA ECC. ECC. ECC.
ARCIDUCA D'AUSTRIA D'ESTE, PRINCIPE REALE D' UNGHERIA E DI BOEMIA

Volendo Noi, che i Gindizj di Appello risguardanti la Lunigiana debbano in avvenire appartenere ad un Tribunale, che per la sua posizione meglio convenga agli abitanti della Provincia,

Abbiamo ordinato, ed ordiniamo quanto segue:

1. Le Autorità Giudiziarie della Lunigiana dipenderanno col giorno primo del p. v. anno 1848 dal Tribunale di Appello residente in Massa.

2. Nei ricorsi in Appello si starà al disposto dalle Leggi vigenti nel territorio del Tribunale, in cui ebbe a pronunciarsi la Sentenza appellata; avuto riguardo, occorrendo, alla provenienza dei distretti, onde si compone il territorio stesso.

3. Il Tribunale d'Appello, giudicando, si atterrà esso pure, come sopra, alle Leggi del Luogo, in cui seguì il Giudizio di prima istanza, e da cui parte il ricorso.

4. I Giusdicenti della Lunigiana, oltre la piena giurisdizione loro competente in materia civile, avranno la facoltà di tutte decidere in prima istanza le Cause Criminali del proprio Foro, incominciando col giorno predetto.

Trattandosi però di delitti punibili con pena capitale, o di galera, dovranno essi, in caso di grave dubbio, chiedere con apposito rapporto al Tribunale di Appello le norme da adottarsi nella formazione del processo, e dovranno, prima di proferire la Sentenza, riportare il Voto della Procura Fiscale in Massa.

5. Il Vicegerente di Licciana dipenderà dalle istruzioni, che in materia penale gli saranno trasmesse dal Giusdicente di Aulla, sentito, ove occorra, il Tribunale di Appello.

6. Le Cause Civili, e Criminali della Lunigiana, che al finire dell'anno corrente si troveranno tuttavia pendenti presso il Tribunale di Giustizia in Reggio, saranno definite giusta i Regolamenti in corso dal Tribunale medesimo.

Il Nostro Consigliere Intimo per gli affari di Grazia, e di Giustizia, Presidente del Supremo Consiglio di Giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente Editto.

Dato in Modena dal Nostro Ducal Palazzo questo giorno 26 *Dicembre* 1847

FRANCESCO

(N. 28.)

NOI FRANCESCO V.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA ECC. ECC. ECC.

ARCIDUCA D'AUSTRIA D'ESTE, PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

Conosciuta avendo la convenienza di stabilire in misura uniforme il prezzo del Sale che si vende nei Ducati di Massa Carrara, e nelle Provincie di Lunigiana e Garfagnana; e volendo d'altronde diminuire a comune vantaggio il prezzo tanto del Sale granito, quanto

del nero di Cervia, che si smercia nelle Provincie di Modena, Reggio, e del Frignano, modificando all' incontro il benefizio che col Nostro Editto 31 Ottobre dello scorso anno accordammo agli Abitanti dell' alta montagna delle suddette Provincie

Abbiamo Decretato e Decretiamo

Articolo 1. Il prezzo del Sale che si smercia nei Ducati di Massa Carrara, nella Lunigiana, e nella Garfagnana, compresivi i Paesi di nuova aggregazione, viene uniformemente stabilito in centesimi 18 la libbra metrica: il prezzo del Sale granito bianco che vendesi nelle Provincie di Modena, Reggio, e del Frignano viene ridotto a centesimi 33 la libbra metrica: e finalmente il prezzo del Sale nero di Cervia che si smercia in queste ultime Provincie viene ribassato a centesimi 27 egualmente la libbra metrica.

Art. 2. Il benefizio di cui godono attualmente gli abitanti dell' alta montagna delle Provincie di Modena, Reggio e del Frignano viene fissato in metriche oncie tre per ogni libbra metrica sul peso del Sale da servire pel consumo delle Famiglie degli abitanti medesimi.

Art. 3. Sono conservati in vigore in tutto ciò che non vi deroga il presente Editto, gli altri Editti Regolamenti e Notificazioni emanati in addietro sulla Privativa del Sale, e resta espressamente ingiunto a chiunque di dover levare il Sale dai soli Venditori all' in-

grosso ed al minuto a ciò autorizzati dall'Amministrazione delle Finanze, e stabiliti nel Luogo o Comune ove trovasi l'abitazione dell'acquirente, sotto pena in caso di trasgressione di incorrere nella multa di L. 2 per ogni libbra metrica di Sale, abolita rimanendo ogni diversa prescrizione in proposito.

Art. 4. Le premesse disposizioni dovranno avere il loro effetto col 1.° Gennajo del venturo anno 1848.

Il Nostro Consigliere di Stato Incaricato del Ministero delle Finanze curerà l'esecuzione del presente Nostro Editto.

Dato in Modena dal Nostro Reale Palazzo questo giorno 28 Dicembre 1847

FRANCESCO

Gaetano Gamorra
Segretario di Gabinetto

(N. 29.)

FRANCESCO V.

ARCIDUCA D'AUSTRIA D'ESTE, PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA, GUASTALLA ECC. ECC. ECC.

Per l'avvenuta reversione dei Ducati di Parma Piacenza e Guastalla preveduta e dis-

posta dall' articolo 3.° del Trattato di Parigi del 10 Giugno 1817 in coerenza dell' articolo 99 dell' Atto finale del Congresso di Vienna, si è fatto luogo all' intiero eseguimento del Trattato di Firenze del 28 Novembre 1844 stato in parte prima d' ora eseguito per l' anticipata reversione del Ducato di Lucca.

Essendo pertanto giunto il momento, in cui il Ducato di Guastalla cioè la Città e Comune di Guastalla, colle Comuni di Reggiolo e Luzzara, non che i Paesi fin qui Parmigiani in destra del Torrente Enza, cioè Succiso, Vedriano, Gombio, Ciano, Gattatlico, Poviglio, e San Giorgio hanno a riunirsi stabilmente ai Nostri Dominj, ed i Paesi di Bazzano e Scurano in sinistra d' Enza debbono essere riuniti al Territorio di Parma, abbiamo eletto e nominato il Consultore del Ministero delle Finanze, e Direttore dell' Accademia Nobile Militare Estense Ferdinando Tarrabini Castellani Nostro Commissario straordinario a ricevere dal Commissario Parmigiano e rispettivamente fare al medesimo la consegna dei nominati Paesi, a prendere il formale possesso di quelli a Noi devoluti, ricevere in Nome Nostro il giuramento di fedeltà da' Nostri nuovi Sudditi, sistemarvi gli Oggetti Governativi, e dare dipendentemente dai Nostri Ordini i provvedimenti opportuni al miglior corso degli Affari pubblici, ed alla prosperità di quegli Abitanti divenuti Nostri Sudditi.

Decretiamo pertanto preliminarmente

1. Il Ducato di Guastalla, e tutti i suddetti Paesi in destra d'Enza faranno parte della Provincia di Reggio, cui vengono aggregati. Sono conservate col rispettivo Circondario le Comuni di Guastalla, Luzzara, Reggiolo e Poviglio. Li altri suddetti Paesi in destra d'Enza vengono uniti al Comune da cui dipendevano giusta i Decreti del Nostro Amatissimo Padre Francesco IV di gloriosa memoria del 12 Gennajo e 29 Dicembre 1815 allorchè facevano parte dello Stato Estense.

2. Il Commissario straordinario fino a nuovo Nostro Ordine risiederà in Guastalla.

3. Confermiamo provvisoriamente le Autorità Municipali nei suddetti Comuni: ed avendo già provveduto alla nomina delle Autorità giudiziarie, Ci riserviamo di provvedere a quelli fra li impiegati attualmente a carico del Governo, che sono nativi del Ducato di Guastalla, e dei Territorj in destra d'Enza a Noi devoluti, e ciò in conformità delle intelligenze passate fra Noi e S. A. R. il Duca di Parma.

4. Ordiniamo che in via interinale e fino a nuova Nostra Disposizione restino in vigore le Leggi Civili e Criminali ed i Regolamenti amministrativi stativi finora in osservanza.

5. Prescriviamo che sia pubblicato il Codice di Leggi, e Costituzioni promulgate nell'anno 1771 e conosciuto sotto il nome di Codice Estense colle successive Aggiunte, Dichiarazioni e Modificazioni, non che la Collezione delle Leggi Estensi, e le Tasse giudiziarie, e

ciò con depositarne e renderne ostensibile a chiunque un esemplare nelle rispettive Cancellerie delle Giudicature, e nelle Residenze Comunali, e mediante la pubblicazione di un avviso che notifichi un tale deposito. Sarà poi successivamente stabilita l'epoca in cui il suddetto Codice, le Leggi Estensi, e le Tasse Giudiziarie come sopra pubblicate comincieranno di mano in mano ad avere forza di Legge in detti Territorj e Paesi.

Novelli Nostri Sudditi, Noi intendiamo che voi pure abbiate parte per l'avvenire al Paterno Affetto che sentiamo per tutti i Nostri amatissimi Sudditi. La Giustizia del Nostro Governo curerà di procurarvi tutti quei vantaggi, che non possono aversi senza il buon ordine e la pubblica quiete. Noi Ci lusinghiamo che volonterosi vi sottometterete al Nostro Dominio, e fedeli corrisponderete ai nuovi vostri doveri verso di Noi con quella spontanea ubbidienza ed attaccamento che avete fin qui addimostrato verso il Governo e la Persona di S. M. l'Arciduchessa Duchessa di Parma di gl. mem. già vostra Sovrana.

Abitanti di Scurano e Bazzano una nuova confinazione di Stato sanzionata nel sovrindicato Trattato di Firenze vi divide dagli Estensi Dominj: vi manifestiamo pertanto che da oggi in avanti siete sciolti dai doveri di Sudditanza che vi legavano a Noi, e divenite Sudditi di S. A. R. l'Infante Don Carlo Lodovico di Borbone, attuale Duca di Parma. Nello stac-

carvi dai Nostri Dominj, ai quali vi affezionavano gli usi, le leggi e l' attaccamento da voi addimostrato alla Nostra Reale Famiglia e da Noi sempre corrisposto, abbiamo per garanzia immancabile della vostra costante prosperità il Paterno Regime del nuovo vostro Sovrano, al quale non abbiamo mancato di raccomandarvi, e la sicurezza che non verranno meno la vostra fedeltà ed ubbidienza al Governo al quale siete per essere uniti.

Dato in Modena
questo giorno 29 *Dicembre* 1847

FRANCESCO

Gaetano Gamorra
Segretario di Gabinetto

INDICE

3 Gennajo 1847

9 *Ottobre*

13 *detto*

16 *detto*

22 *detto*